



Progetto Accumulo Più



GLOSSARIO	pag. 3
NOTA INFORMATIVA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE	pag. 5
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13, D.LGS. N. 196/03	pag. 15
CONDIZIONI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE	pag. 17
STRALCIO DEL PROSPETTO DELLA SICAV "AXA WORLD FUNDS"	pag. 24
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA "VALORVITA"	pag. 29
CONDIZIONI PARTICOLARI DI CARENZA PER ASSICURAZIONI SENZA VISITA MEDICA	pag. 30
TABELLA DEI COEFFICIENTI PER LE OPERAZIONI DI RIDUZIONE E RISCATTO	pag. 31
MODULISTICA PER LA RICHIESTA DELLE PRESTAZIONI	pag. 32

Modello 4644

Edizione Maggio 2004

Questo Prospetto descrive le caratteristiche della polizza vita denominata **AXA Progetto Accumulo Più**, di tipo multi-ramo composta dalle seguenti tariffe:

- vita intera a tasso tecnico precontato del 2,50% con investimenti nella *Gestione Separata*;
- vita intera di tipo *unit-linked* con investimento nel *Fondo Esterno AXA World Funds Euro Equities (E)*, comparto della SICAV “AXA World Funds”.

Ne consegue che la durata della copertura assicurativa è illimitata a fronte di una durata predeterminata dei premi dovuti annualmente, mentre il capitale liquidabile in caso di morte sarà pari al capitale assicurato con la *Gestione Separata*, incrementato dell’eventuale controvalore delle quote del *Fondo Esterno* collegato maggiorato nella misura prevista dalle condizioni contrattuali.

Questo Prospetto è formato dalla **Nota Informativa**, dalle **Condizioni del Contratto di Assicurazione**, da uno **Stralcio del Prospetto Informativo della SICAV “AXA WORLD FUNDS”**, dal **Regolamento della Gestione Separata “VALORVITA”**, dalla **Tabella per la determinazione dei valori di riscatto e riduzione della tariffa legata alla Gestione Separata e dalle condizioni particolari di carenza per assicurazioni senza visita medica**, nonché da una serie di modelli standard da utilizzare per la richiesta delle prestazioni alla *Compagnia*.

La **Nota Informativa** ha lo scopo di illustrare le principali caratteristiche della polizza e, al contempo, di descriverne gli aspetti di maggiore rilievo, mentre le **Condizioni del Contratto di Assicurazione** regolamentano i rapporti giuridici tra la *Compagnia* ed il *Contraente* della polizza.

Lo stralcio del Prospetto Informativo della SICAV “AXA WORLD FUNDS” ed il **Regolamento della Gestione Separata**, inoltre, descrivono le caratteristiche delle attività finanziarie sottostanti alla polizza e costituiscono parte integrante delle **Condizioni del Contratto di Assicurazione**.

Per rendere più agevole la lettura del presente Prospetto, i termini contenuti nel Glossario sono stati redatti in corsivo.

Assicurato

Persona fisica sulla cui vita è stipulato il Contratto. Può coincidere con il *Contraente*.

Beneficiario designato

Persona fisica o giuridica, designata dal *Contraente*, cui spetta la prestazione prevista in caso di decesso dell'Assicurato.

Capitale Caso Morte

Prestazione in forma di capitale che la *Compagnia* corrisponde ai *Beneficiari* designati in caso di morte dell'Assicurato avvenuta nel corso della durata del Contratto. Viene garantito un capitale pari almeno al totale dei *Premi annui pattuiti*.

Compagnia

L'impresa di assicurazione AXA Assicurazioni S.p.A.

Conclusione del Contratto

Data di perfezionamento del Contratto.

Contraente

Persona fisica che stipula il Contratto e si impegna a pagare il premio. È il soggetto titolare, a tutti gli effetti, del Contratto.

Controvalore delle Quote

Valore di mercato delle *Quote* del *Fondo Esterno*, ottenuto moltiplicando il numero di quote attribuite al Contratto ad una determinata data per il loro valore unitario alla medesima data.

Costi

L'insieme delle spese fisse e variabili contrattualmente previste.

Data di decorrenza

Data di effetto del Contratto, coincidente con la data di conclusione di quest'ultimo.

Data di investimento

Il giorno in cui la *Compagnia* investe i Premi nel *Fondo Esterno*.

Data di disinvestimento

Il giorno in cui vengono disinvestiti gli attivi del *Fondo Esterno* e della *Gestione Separata*, al fine di consentire il pagamento delle prestazioni della *Compagnia*. Tale data corrisponde al secondo giorno lavorativo immediatamente successivo alla ricezione, da parte della *Compagnia*, della richiesta di pagamento della prestazione, corredata dalla relativa documentazione descritta negli specifici modelli di richiesta delle prestazioni.

Per la *Gestione Separata*, le prestazioni saranno liquidate sulla base del capitale assicurato all'ultimo anniversario del Contratto precedente la *Data di disinvestimento*.

Differimento

Periodo in cui si versano i *Premi annui pattuiti*.

Gestione Separata

Forma di gestione degli investimenti, il cui patrimonio è autonomo e separato da quello della *Compagnia*. La *Gestione Separata* è denominata **VALORVITA**.

Premi annui pattuiti

L'importo dei premi, suddivisi tra il *Fondo Esterno* e la *Gestione Separata*, che il *Contraente* si impegna a corrispondere annualmente nel corso del differimento prescelto.

Premi investiti

I versamenti al netto dei costi sui premi.

Quota

Parte del *Fondo Esterno*, il cui valore unitario è calcolato quotidianamente.

Recesso dal Contratto

Diritto del *Contraente* di recedere dal Contratto. Il diritto può essere esercitato entro e non oltre 30 giorni dalla data di conclusione del Contratto.

Revoca della Proposta

Diritto del *Contraente* di annullare la sua decisione - espressa con la sottoscrizione della Proposta contrattuale - di aderire al Contratto.

E' possibile esercitare tale diritto per tutto il periodo antecedente alla conclusione del *Contratto*.

Prestito

Diritto del *Contraente*, in regola con il pagamento dei premi, nei limiti del valore di *riscatto* della *Gestione Separata*.

Riscatto parziale

Diritto del *Contraente* di chiedere la liquidazione di una parte degli investimenti effettuati nel *Fondo Esterno*.

È possibile esercitare tale diritto dopo che siano trascorsi due anni dalla *Data di decorrenza* del Contratto e siano state corrisposte per intero le prime due annualità dei *Premi annui pattuiti*.

Riscatto totale

Diritto del *Contraente* di interrompere anticipatamente il *Contratto* e riscuotere il valore di *Riscatto*.

È possibile esercitare tale diritto dopo che siano trascorsi due anni dalla *Data di decorrenza* del Contratto e siano state corrisposte per intero le prime due annualità dei *Premi annui pattuiti*.

Riserva matematica

Importi accantonati dalla *Compagnia* per far fronte ai propri obblighi contrattuali.

Sicav

Società di Investimento a Capitale Variabile, avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo in valori mobiliari del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico delle proprie azioni. E' una società organizzata in comparti (multi-comparto), ciascuno dei quali ha un proprio patrimonio e una propria politica di investimento.

Soggetto Incaricato

L'incaricato del collocamento e della distribuzione della polizza, presso il quale viene sottoscritta la Proposta contrattuale.

Tasso Tecnico

Interesse finanziario attribuito anticipatamente dalla Compagnia.

I. INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

La presente Nota Informativa, di cui si raccomanda l'attenta e integrale lettura prima della sottoscrizione della Proposta contrattuale, ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al *Contraente* per poter sottoscrivere la polizza con cognizione di causa e fondatezza di giudizio.

Essa è redatta nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo), sulla base delle norme emanate a tutela del consumatore dall'Unione Europea per il settore delle assicurazioni sulla vita e recepite nell'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 174. La presente Nota Informativa - regolata da specifiche disposizioni emanate dall'ISVAP - non è soggetta al preventivo controllo da parte di quest'ultimo organismo.

SEZIONE A – INFORMAZIONI SULLA COMPAGNIA

AXA Assicurazioni, costituita come società per azioni, ha sede legale in Italia, in Via Leopardi 15, 20123 - Milano, ed è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 31/12/1935, pubblicato sulla G.U. n. 83 del 09/04/1936.

SEZIONE B – AVVERTENZE PER IL CONTRAENTE

1. La presente Nota Informativa descrive il contratto di assicurazione sulla vita (di seguito Contratto), di tipo multiramo con gestione in un *Fondo Esterno* Unit e in un fondo a *Gestione Separata*. Il Contratto, denominato **AXA Progetto Accumulo Più**, è a vita intera e a *Premi Annui Costanti*: ciò significa che la durata contrattuale è indeterminata, mentre quella dei pagamenti può essere scelta dal *Contraente* per un periodo (*Differimento*) variabile da un minimo di 10 ad un massimo di 20 anni. Le prestazioni dovute dalla *Compagnia* sono collegate tanto alle variazioni del valore delle *Quote* del *Fondo Esterno*, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le *Quote* sono rappresentazione, quanto alla *Gestione Separata*. In tale ultimo caso, il capitale assicurato si rivaluta annualmente, in virtù dell'assegnazione alla polizza della maggior parte dei guadagni (redditi finanziari) prodotti dagli investimenti effettuati nella *Gestione Separata* stessa. Pertanto i *Premi* saranno investiti in parte nel *Fondo Esterno* espresso in *Quote* e in parte nella *Gestione Separata*, in modo tale che il capitale assicurato iniziale garantito nella *Gestione Separata* in caso di morte dell'*Assicurato* sia almeno pari al totale dei *Premi annui pattuiti* nel corso del *Differimento*.

Informazioni dettagliate sulle caratteristiche del prodotto sono riportate nella **SEZIONE C** della presente Nota Informativa.

LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTA LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA

2. L'investimento dei premi nel *Fondo Esterno* comporta, per il *Contraente*, gli elementi di rischio propri di un investimento azionario ed in particolare:
 - il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, i quali risentono sia delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico espresso dall'emittente (**rischio specifico**), sia delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati (**rischio generico o sistematico**);
 - **rischio di liquidità**: la liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato;
 - la sottoscrizione del *Fondo Esterno* AWF Euro Equities non comporta **rischi di cambio**.
3. Le prestazioni della *Compagnia* derivanti dal *Fondo Esterno* potrebbero risultare inferiori alla somma dei premi versati in tale strumento finanziario, come indicato al punto 11.1 "Riscatto" della successiva **Sezione C**. Tali prestazioni, infatti, sono pari al controvalore del numero di *Quote* attribuite al Contratto. Non è prevista, tra l'altro, alcuna garanzia finanziaria di risultato da parte della *Compagnia*. L'importo liquidabile in caso di Riscatto, pertanto, non è predeterminato e potrà essere superiore o inferiore ai premi versati, non essendo previsto il consolidamento delle prestazioni. I rischi finanziari connessi all'investimento nel *Fondo Esterno* sono quindi a carico del *Contraente* e sono riconducibili alle possibili variazioni del valore unitario delle *Quote* del *Fondo* stesso.

L'investimento dei premi nella *Gestione Separata* comporta, per il *Contraente*, la certezza dei risultati raggiunti, in quanto le rivalutazioni annuali del capitale assicurato restano definitivamente acquisite. La *Gestione Separata* prevede un tasso d'interesse (*Tasso Tecnico*) già riconosciuto nel calcolo del capitale inizialmente assicurato in caso di morte (pari al 2,50% alla data di redazione della presente Nota) e che, pertanto, non potrà variare nel corso della durata contrattuale. Peraltro, il valore di riscatto potrebbe risultare inferiore al totale dei premi versati sia per effetto dell'applicazione dei costi contrattuali, sia per l'incidenza della componente di

rischio del premio variabile in funzione dell'età dell'Assicurato e non capitalizzata.

Le prestazioni della Compagnia sono descritte in dettaglio nella **SEZIONE C** della presente Nota Informativa.

4. Il risultato ottimale dell'assicurazione si ottiene solo rispettando il piano di versamenti inizialmente stabilito. Infatti l'interruzione volontaria del pagamento dei premi, accompagnata o meno dall'esercizio del diritto di riscatto, modificando l'equilibrio economico e demografico dell'assicurazione, comporta una riduzione dei risultati sperati, più accentuata nei primi anni di vita del contratto, con la possibilità che le prestazioni ottenibili al momento del riscatto siano inferiori ai premi versati.

Per maggiori dettagli in merito agli effetti della sospensione dei versamenti ed alle condizioni di riscatto si fa rinvio, rispettivamente, ai paragrafi 6.3 e 11.1 della **SEZIONE C** della presente Nota Informativa.

Il presente Contratto, infine, non rientra tra le assicurazioni sulla vita di tipo previdenziale ai sensi dell'art. 9 ter del D.lgs.124/93.

Le prestazioni collegate al Contratto sono di seguito indicate.

SEZIONE C – INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI PREVISTE DAL CONTRATTO

1. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

1. Prestazioni del Contratto

La *Compagnia*, a fronte del versamento dei *Premi* annui pattuiti per il periodo di *Differimento*, si impegna a corrispondere, sotto forma di capitale, una prestazione da erogarsi:

- ✓ in caso di decesso dell'Assicurato, come indicato al successivo paragrafo 2.1;
- ✓ in caso di vita dell'Assicurato, su richiesta del *Contraente* (*Riscatto totale*), come indicato al successivo paragrafo 2.2.

A fronte della prestazione garantita in caso di decesso dell'Assicurato, questo contratto richiede il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato mediante visita medica. E' tuttavia possibile, a determinate condizioni, limitarsi alla compilazione di un questionario allegato alla Proposta contrattuale, ma in tal caso l'efficacia della garanzia risulterà limitata per alcuni mesi, come specificato nelle "Condizioni particolari per contratti senza visita medica" riportate in allegato alle condizioni contrattuali. Modalità

assuntive specifiche sono previste per la garanzia relativa al decesso dovuto ad infezione da H.I.V. (Aids e patologie collegate).

E' di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese dal *Contraente* e dall'Assicurato siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime, contestazioni della *Compagnia* che potrebbero anche pregiudicare il diritto dei *Beneficiari* di ottenere il pagamento del capitale assicurato.

2. Prestazioni e modalità di calcolo

2.1 Prestazione a carico della Compagnia in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato, in qualunque epoca avvenuta, è garantita l'erogazione di un *Capitale Caso Morte* pari, come minimo, al totale dei *Premi annui pattuiti* al lordo dei costi di cui al punto 8.1. L'entità del premio necessaria per garantire tale copertura assicurativa dipende, oltre che dal livello della garanzia prestata, dalla durata dei versamenti, dall'età e dal sesso dell'Assicurato, potendo essere influenzata anche dal suo stato di salute e dalle sue abitudini di vita (professione, sport e, in generale, attività che espongono a rischi particolari) rilevabili dagli accertamenti sanitari o dal questionario di cui al punto precedente.

Più precisamente, il pagamento della *Compagnia* è determinato dalla somma di quanto segue:

- ✓ relativamente al *Fondo Esterno*, dal controvalore del numero di *Quote* maggiorato dello 0,5% indipendentemente dall'età dell'Assicurato al momento del decesso. Il controvalore delle *Quote* è calcolato come prodotto del *Valore Unitario* delle *Quote* stesse alla *Data di disinvestimento* per il numero di *Quote* possedute alla medesima data;
- ✓ relativamente alla *Gestione Separata*, dal capitale assicurato maturato alla *Data di disinvestimento*.

Il rischio di decesso dell'Assicurato è coperto, qualunque possa esserne la causa, a partire dalla *Data di decorrenza* degli effetti contrattuali.

2.2 Prestazione a carico della Compagnia in caso di vita dell'Assicurato

Tale prestazione si ottiene mediante la richiesta di *Riscatto totale* del *Contratto* da parte del *Contraente*, come meglio indicato al successivo paragrafo 11.1. Essa si ottiene dal disinvestimento totale degli attivi attribuiti alla polizza collegati al *Fondo Esterno* e alla *Gestione Separata* (*Riserve Matematiche*). In altri termini, è dato:

- ✓ dal valore di riscatto maturato nella *Gestione Separata* alla *Data di disinvestimento* e determinato, sulla base del valore del capitale assicurato, secondo le modalità descritte all'art. 12 delle Condizioni di Assicurazione;
- ✓ dal controvalore del numero complessivo delle *Quote* del *Fondo Esterno* possedute alla *Data di disinvestimento*.

Erogata la prestazione, il Contratto si intende definitivamente risolto.

2.3 Modalità di calcolo delle prestazioni

Tutte le prestazioni previste dal presente Contratto avvengono sulla base del controvalore delle quote del *Fondo Esterno* collegato al contratto alla *Data di disinvestimento*, cioè il secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione, da parte della *Compagnia*, della richiesta di pagamento della prestazione completa della documentazione indicata nei moduli allegati, e sulla base del capitale assicurato rivalutato presso la *Gestione Separata* all'ultimo anniversario del contratto precedente la *Data di disinvestimento*.

- (i) Per quanto attiene al *Fondo Esterno*, il *Controvalore delle Quote* viene calcolato come prodotto tra il numero di *Quote* attribuite al Contratto ed il *Valore unitario* delle stesse alla *Data di disinvestimento*. L'entità delle somme dovute dalla *Compagnia*, pertanto, è direttamente collegata alla variazione del *Valore Unitario* delle *Quote del Fondo Esterno*, le quali, a loro volta, dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le stesse sono rappresentazione. Tale valore, calcolato quotidianamente, è disponibile giornalmente sul quotidiano economico-finanziario "Il Sole 24ORE". Il valore delle *Quote* pubblicato è al netto di qualsiasi onere a carico del *Fondo Esterno*.
- (ii) Relativamente al capitale assicurato nella *Gestione Separata*, la *Compagnia* determina annualmente il rendimento finanziario da attribuire allo stesso, come meglio specificato nel Regolamento della *Gestione Separata* "VALORVITA". In particolare, tale rendimento si consolida di anno in anno, nel senso che resta definitivamente acquisito e, quindi, consolidato, anche in presenza di successivi andamenti negativi dei mercati finanziari. I rendimenti della *Gestione Separata* vengono pubblicati annualmente sui principali quotidiani.

Relativamente agli investimenti effettuati nella *Gestione Separata*, la presente assicurazione prevede un *Tasso Tecnico* del 2,50% garantito dalla *Compagnia* per l'intera durata contrattuale in quanto già riconosciuto nel calcolo del capitale inizialmente assicurato in caso di morte. Per quanto concerne il *Fondo Esterno*, non è previsto alcun rendimento minimo garantito ed i rischi degli investimenti in esso effettuati non vengono assunti dalla *Compagnia*, ma restano a carico del *Contraente*.

L'ammontare delle prestazioni erogate in caso di riscatto potrebbe risultare inferiore all'ammontare dei premi versati sia rispetto al Fondo Esterno, sia rispetto alla Gestione Separata.

3. Fondo Esterno cui sono collegate le prestazioni

3.1 Obiettivi e caratteristiche

Parte dei premi annui versati dal *Contraente* verranno investiti, nella misura scelta all'atto della stipulazione del *Contratto* e al netto dei costi indicati al successivo paragrafo 8.1, nel *Fondo Esterno* AXA World Funds Euro Equities che la *Compagnia* mette a disposizione per i sottoscrittori del presente Contratto. A tale Fondo potranno essere destinati anche gli eventuali versamenti integrativi di cui al punto 6.4.

Tale *Fondo Esterno* è un comparto della SICAV "AXA WORLD FUNDS" – Organismo di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) – conforme alla Direttiva 85/611/CEE con sede legale in Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, 58 – L-1330, Lussemburgo.

Il Gestore degli Investimenti del comparto è AXA Investment Managers Paris.

In allegato alle Condizioni di Assicurazione è riportato uno stralcio del Prospetto Informativo della SICAV "AXA World Funds" che riporta le seguenti informazioni:

- ✓ politica di gestione e obiettivi;
- ✓ natura e composizione degli attivi in cui è investito il patrimonio;
- ✓ oneri e spese che gravano sul patrimonio del comparto;
- ✓ criteri di calcolo del patrimonio netto e del *Valore unitario della Quota*;
- ✓ quotidiano sul quale è pubblicato il *Valore unitario della Quota*.

Qui di seguito viene riportata una breve descrizione del comparto della SICAV collegato al Contratto.

AXA World Funds – Euro Equities (E) – Cap - (Azionario Area Euro)

– Finalità e potenziali destinatari

Ottenere una crescita del capitale nel lungo termine investendo in una gamma diversificata di azioni quotate e di titoli collegati ad azioni. Si rivolge principalmente ad investitori che desiderano beneficiare di un potenziale di crescita del loro capitale a medio/lungo termine e che accettano un certa fluttuazione del valore del loro capitale.

– Composizione del Portafoglio

Azioni quotate e titoli legati alle azioni della zona Euro.

– Profilo di rischio dell'investimento


Il rischio di investimento iniziale del *Fondo Esterno*, come meglio indicato nella tabella successiva, è alto. L'indice della volatilità media annua attesa, infatti, è pari al 22,92%.

Indice di Volatilità	Profili di rischio del Fondo Interno
da 0% a 1%	molto basso
da 1% a 3%	basso
da 3% a 8%	medio basso
da 8% a 15%	medio alto
da 15% a 25%	alto
oltre 25%	molto alto

– Valuta

Il Fondo è denominato in Euro.

Di seguito viene indicato l'andamento del *Fondo Esterno* AXA World Funds “Euro Equities” (E) dalla data di lancio dello stesso (17 Marzo 2003):



In particolare

- il migliore rendimento trimestrale del *Fondo Esterno* è stato registrato nel secondo trimestre solare del 2003: + 17,51%;
- il peggiore rendimento trimestrale del *Fondo Esterno* è stato registrato nel quarto trimestre solare del 2003: +2,65%.

L'andamento passato del Fondo Esterno non costituisce presupposto per valutazioni in merito alla futura evoluzione dello stesso.

3.2 Valore unitario delle Quote del Fondo Esterno

Il Valore unitario delle Quote del *Fondo Esterno* sopra indicato, viene determinato ogni giorno lavorativo dividendo il patrimonio netto, costituito dalle attività al netto delle passività, per il rispettivo numero di Quote in circolazione nel medesimo giorno, entrambi relativi al primo giorno utile precedente. Tale valore, al netto di qualsiasi onere a carico della SICAV AXA World Funds, è disponibile giornalmente sul quotidiano economico-finanziario “Il Sole 24 ORE”.

Qualora per cause imprevedibili e non imputabili alla Società non fosse possibile effettuare la predetta valorizzazione nel termine stabilito, questa verrà effettuata nel primo giorno utile successivo. Per maggiori particolari consultare il prospetto informativo della SICAV allegato.

Per i costi gravanti sul *Fondo Esterno* si fa rinvio al successivo paragrafo 8.2. Si precisa che le commissioni retrocesse dalla SICAV alla *Compagnia* vengono trattenute da quest'ultima.

3.3 Creazione e chiusura di Fondi Esterni

La *Compagnia* si riserva il diritto di collegare il presente *Contratto* ad altri OICR che soddisfino le Condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE ovvero autorizzati secondo il D.Lgs.58 del 24/02/1998 (Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria). In tal caso, il Contraente avrà la facoltà di convertire il controvalore del numero delle quote già acquisite, anche in quote dei nuovi comparti disponibili.

Se un comparto disponibile, inoltre, cessasse l'emissione di nuove quote o l'attività per liquidazione, il capitale investito sullo stesso sarà trasferito, senza alcun onere a carico del Contraente, su un comparto della stessa categoria o, comunque, simile in termini di volatilità, collegato al *Contratto*. Il *Contraente* verrà comunque informato tempestivamente dell'operazione in modo che possa variare la propria scelta di investimento qualora, nel frattempo, il *Contratto* sia stato collegato ad altri Fondi o comparti.

4. Gestione Separata a cui sono collegate le prestazioni

4.1 Rivalutazione annuale del capitale

La *Compagnia* riconoscerà, ad ogni anniversario della *Data di decorrenza* della polizza, una rivalutazione del Capitale assicurato in *Caso di Morte*.

A tal fine, la *Compagnia* gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento **VALORVITA** attività di importo non inferiore alla *Riserva matematica*. Il capitale assicurato verrà rivalutato nella misura e secondo le seguenti modalità:

A) Misura della rivalutazione

La *Compagnia* determina il rendimento annuo da attribuire alla polizza, applicando al rendimento della *Gestione Separata* “VALORVITA”, relativo al periodo di dodici mesi che precede il terzo mese antecedente la ricorrenza anniversaria, un'aliquota così come definita al successivo paragrafo 8.3, intitolato **Costi gravanti sulla Gestione Separata**. Il beneficio finanziario così attribuito viene poi depurato del *Tasso Tecnico* di cui alla successivo punto 4.2.

Per rendimento del fondo relativo al periodo suddetto, si intende il rendimento calcolato al termine di ciascun mese di calendario rapportando il rendimento finanziario del fondo di quel periodo al valore medio del fondo nello stesso periodo. Il risultato finanziario ed il valore medio sono definiti nel **Regolamento della Gestione Separata**, con riferimento al periodo considerato.

B) Rivalutazione del capitale

Ad ogni anniversario della *Data di decorrenza*, il capitale viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della *Compagnia*, della *Riserva matematica* costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata a norma del predetto punto A.

Da tale data, il Contratto si considera come sottoscritto sin dall'origine per i nuovi importi assicurati. Ne consegue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata alle garanzie in essere, comprensive di quelle derivanti da precedenti rivalutazioni.

Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel progetto esemplificativo che dovrà essere consegnato unitamente alla presente Nota Informativa, con l'avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi esemplificative dei risultati futuri della gestione e che gli stessi sono espressi in moneta corrente, senza quindi tenere conto degli effetti dell'inflazione.

4.2 Tasso Tecnico

Il capitale assicurato iniziale garantito in caso di morte è comprensivo di un tasso d'interesse (*Tasso Tecnico*) garantito nella misura del 2,50%.

5. Conclusione del Contratto

A condizione che sia stata pagata la prima rata di premio, il Contratto si intende concluso ed entra in vigore il giorno di ricevimento, da parte della *Compagnia*, dell'informazione dell'avvenuta sottoscrizione della Proposta contrattuale e sempre che il *Contraente* abbia corrisposto il premio pattuito. A seguito dell'avvenuto perfezionamento del Contratto e dell'avvenuto investimento del primo versamento, la *Compagnia* invierà al *Contraente* una **Lettera di Conferma** che riporterà le seguenti informazioni:

- ✓ l'importo del *Premio* versato e di quello *investito*, con evidenza della parte riferibile al rischio di morte;
- ✓ la *Data di decorrenza* del *Contratto*;
- ✓ la data di ricevimento, da parte della *Compagnia*, dell'informazione dell'avvenuta sottoscrizione della Proposta contrattuale;
- ✓ il numero di polizza;
- ✓ relativamente al *Fondo Esterno*
 - il controvalore degli investimenti espresso in *Quote*;
 - il numero delle *Quote* attribuite ed il relativo *Valore unitario*;
 - il giorno cui tale ultimo valore si riferisce;
- ✓ relativamente alla *Gestione Separata*
 - la parte di premio investita in tale gestione;
 - il *Capitale* iniziale garantito in *Caso di Morte*;
 - il *Tasso Tecnico* applicato.

Qualora sia richiesto il preventivo accertamento delle condizioni dell'*Assicurato* mediante visita medica, o i risultati del questionario sanitario allegato alla proposta contrattuale non consentano l'accettazione del contratto senza ulteriori approfondimenti sanitari o l'applicazione di sovrappremi, il Contratto si intende concluso ed entra in vigore, sempre a condizione che sia stata corrisposta la prima rata di premio comprensiva dell'eventuale sovrappremio, alle ore 24:00 del giorno in cui la *Compagnia* abbia ricevuto l'informazione dell'avvenuto rilascio al *Contraente* della comunicazione scritta di assenso all'accettazione della Proposta.

Anche in questo caso sarà comunque inviata la **Lettera di conferma** contenente le informazioni sopra specificate, con evidenziata la data di ricevimento da parte della *Compagnia* dell'informazione dell'avvenuta conclusione del Contratto.

6. Premi

6.1 Durata, importi minimi e modalità d'investimento

La durata del versamento dei premi annui costanti viene determinata dal *Contraente* da un minimo di 10 ad un massimo di 20 anni.

I *Premi* annui sono dovuti anticipatamente in misura costante, comunque non oltre la morte dell'*Assicurato* e la loro cadenza potrà essere mensile, trimestrale, semestrale oppure annuale, per un importo minimo determinato come segue:

- ✓ 75,00 Euro per i versamenti mensili;
- ✓ 225,00 Euro per i versamenti trimestrali;
- ✓ 450,00 Euro per i versamenti semestrali;
- ✓ 900,00 Euro per i versamenti annuali.

All'atto della sottoscrizione della Proposta contrattuale, o del rilascio della comunicazione scritta di accettazione della Proposta nei casi di cui all'ultimo capoverso del precedente punto 5, l'importo della rata di premio dovrà essere almeno pari a sei versamenti mensili o a due trimestrali.

La *Data di investimento* nel *Fondo Esterno* è il secondo giorno lavorativo successivo all'informazione dell'effettivo incasso dei versamenti. Per il primo versamento, effettuato tramite assegno al momento della sottoscrizione della Proposta contrattuale, la *Data di investimento* è il secondo giorno lavorativo successivo alla data in cui l'informazione dell'avvenuta sottoscrizione della Proposta contrattuale è stata ricevuta dalla *Compagnia*.

Per i contratti assunti previo accertamento sanitario, o per i quali siano state riscontrate anomalie nel questionario di cui al precedente punto 1, la *Data di Investimento* è il secondo giorno lavorativo successivo alla data in cui l'informazione dell'avvenuto rilascio al *Contraente* della comunicazione di accettazione è stata ricevuta dalla *Compagnia*.

I premi saranno ripartiti tra il *Fondo Esterno* e la *Gestione Separata* in modo tale che la parte di premio destinata a quest'ultima dia luogo alla determinazione di un capitale iniziale assicurato pari almeno al totale dei *Premi annui pattuiti* al lordo dei costi gravanti sui premi di cui al successivo punto 8.1. La ripartizione non potrà essere variata nel corso della durata contrattuale, salva la facoltà di effettuare sul *Fondo Esterno* i versamenti integrativi di cui al successivo punto 6.4. Il premio lordo destinato al *Fondo Esterno* non dovrà comunque risultare inferiore all'importo di Euro 200 su base annua.

6.2 Modalità di pagamento

Il premio da versare all'atto della sottoscrizione della Proposta contrattuale (o del rilascio al *Contraente* della comunicazione scritta di accettazione della Proposta nei casi di cui all'ultimo capoverso del precedente punto 5) dovrà essere corrisposto mediante assegno, come gli eventuali versamenti integrativi.

I premi successivi potranno invece essere corrisposti mediante Rimessa Interbancaria Diretta (R.I.D.) o tramite assegno presso la sede della Società o dell'Agenzia cui è assegnato il contratto. Il pagamento tramite R.I.D. è però obbligatorio in caso di rateazione mensile del premio annuo.

Nell'eventualità in cui il conto corrente presso cui è stato attivato il R.I.D. venisse estinto, i premi dovranno essere versati mediante assegno.

6.3 Sospensione, riattivazione e variazione del versamento dei Premi

Il pagamento dei *Premi annui pattuiti* potrà essere sospeso, a discrezione del *Contraente*, con i seguenti effetti:

- ✓ se il numero di annualità di premio corrisposte è inferiore a due, il contratto si estingue automaticamente con la perdita di quanto già versato: entro un anno dalla sospensione si ha comunque diritto di richiedere il ripristino della piena efficacia del contratto;
- ✓ se il numero di annualità di premio corrisposte è almeno pari a due, fermo restando il diritto a riscuotere il valore del riscatto determinato in conformità a quanto previsto dalle condizioni contrattuali, la garanzia assicurata con la *Gestione Separata* resta in vigore per un capitale ridotto determinato in conformità a quanto previsto dalle condizioni contrattuali, rimanendo invece invariato il numero di quote del *Fondo Esterno* attribuito fino a quel momento; anche in questo caso è possibile richiedere successivamente il ripristino della piena efficacia del contratto, entro un anno dalla sospensione del pagamento dei premi.

La riattivazione è subordinata al pagamento di tutti i premi arretrati, aumentati degli interessi per il periodo intercorso tra la relativa data di scadenza e quella di riattivazione per la sola componente destinata alla *Gestione Separata*. Trascorsi sei mesi, la riattivazione è inoltre subordinata alla verifica dello stato di salute dell'Assicurato.

L'ammontare del capitale ridotto, maturato in relazione ai premi versati sulla sola *Gestione Separata*, resta acquisito in via definitiva e continua a beneficiare annualmente di maggiorazioni per rivalutazione. Va comunque tenuto presente che il risultato ottimale dell'assicurazione si ottiene solo rispettando il piano di versamenti inizialmente stabilito. Infatti, **l'interruzione volontaria del pagamento dei premi, modificando l'equilibrio economico e demografico dell'assicurazione, comporta una riduzione**

ne dei risultati sperati, più accentuata nei primi anni di vita del contratto, e può condurre a prestazioni inferiori ai premi versati.

Pertanto il *Contraente* deve con particolare attenzione valutare:

1. prima della stipulazione, l'impegno che sta assumendo, sia in termini di durata dei versamenti che di entità del premio;
2. le conseguenze generalmente negative che comporta l'interruzione di un contratto in corso anche se con contestuale stipulazione di un altro contratto presso la stessa o presso un'altra *Società*;
3. in alternativa all'interruzione, la possibilità di effettuare una trasformazione del contratto in funzione delle mutate esigenze.

Nel progetto esemplificativo che il *Soggetto Incaricato* dovrà consegnare al *Contraente* unitamente alla presente Nota, sono riportati i valori di capitale ridotto relativi alla sola *Gestione Separata* determinati in caso di sospensione del pagamento dei premi in ciascuno degli anni indicati, con riferimento all'ipotesi adottata.

E' prevista la possibilità di variare la frequenza dei versamenti. Il *Contraente* potrà richiedere tale modifica in qualsiasi momento, con un preavviso di tre mesi da ciascuna ricorrenza anniversaria del *Contratto*.

La modifica, pertanto, decorrerà a partire dalla prima ricorrenza annuale successiva alla richiesta e, fermo restando il capitale assicurato presso la *Gestione Separata*, determinerà una variazione del premio annuo dovuto nel corso del *Differimento* per effetto delle maggiorazioni di costo previste al successivo punto 8.1.2. per la rateazione del premio sulla componente destinata alla *Gestione Separata*.

6.4 Versamenti integrativi

In qualsiasi momento, il *Contraente* ha la possibilità di effettuare versamenti integrativi nel *Fondo Esterno*, il cui importo minimo al lordo dei costi gravanti sui premi non potrà essere inferiore ai 500,00 Euro. Per l'effettuazione del versamento, è sufficiente compilare l'apposito modulo a disposizione presso il *Soggetto Incaricato*.

La *Data di decorrenza* di ciascun versamento integrativo sarà determinata, a condizione che sia stato corrisposto il premio, il giorno in cui l'informazione dell'avvenuta sottoscrizione del modulo sia stata ricevuta dalla *Compagnia*. La *Data di investimento* del versamento integrativo è il secondo giorno lavorativo successivo alla *Data di decorrenza*.

A seguito della corresponsione del versamento integrativo e dell'avvenuto investimento, la *Compagnia* invierà una comunicazione al *Contraente* che riporterà il numero di polizza, la data di decorrenza del Versamento Integrativo, il versamento complessivamente corrisposto ed investito, il *Valore unitario*

delle *Quote* alla data di conversione del versamento ed il numero di *Quote* acquisite.

Non sono consentiti versamenti integrativi nella *Gestione Separata*.

6.5 Attribuzione di quote relative al Fondo Esterno

Il numero di quote attribuite a fronte dei versamenti destinati al *Fondo Esterno* si ottiene dividendo gli stessi, al netto dei costi di cui al successivo punto 8.1, per il *Valore unitario* della *Quota* relativa alla *Data di investimento*.

7. Opzione di conversione in rendita del valore di Riscatto totale

Su richiesta del *Contraente*, il capitale derivante dal *Riscatto totale* esercitato al termine del *Differimento* potrà essere convertito, in ogni momento, in una rendita vitalizia avente funzione previdenziale¹ eventualmente reversibile su una seconda persona, il cui ammontare viene determinato sulla base dei coefficienti per la conversione del capitale in rendita in vigore alla data di esercizio dell'opzione.

I coefficienti in vigore e le condizioni di rivalutazione della rendita sono a disposizione presso la sede della *Compagnia*.

8. Costi

8.1 Costi gravanti sui premi

8.1.1 Costi fissi

Apertura rapporto

I costi fissi di apertura rapporto ed emissione del contratto sono pari a 40,00 Euro. Tali costi saranno applicati sul primo versamento sottraendoli dalla componente destinata all'investimento nel *Fondo Esterno*.

Quietanze

Il costo di emissione di ciascuna quietanza, prelevato sulla componente destinata al *Fondo Esterno* dei versamenti successivi al primo, è pari a 2,50 Euro.

8.1.2 Costi in percentuale

I premi annui e gli eventuali versamenti integrativi sono gravati dai *costi* di seguito specificati, trattenuti dalla *Compagnia* per far fronte agli oneri di acquisto, incasso o amministrazione del contratto.

In particolare, sui premi versati nel corso della prima annualità e destinati all'investimento nel *Fondo Esterno*, sarà applicato un costo di acquisto pari al 3,90% per il numero di anni di versamenti pattuiti, con un massimo del 46,80%. Sui versamenti successivi destinati sempre al *Fondo Esterno* e sugli eventuali versamenti integrativi sarà applicato un costo, rispettivamente a titolo d'incasso e d'acquisto, pari al 3,0%.

I costi applicati sulla componente di premio della *Gestione Separata* e trattenuti dalla *Compagnia* per far fronte agli oneri di acquisto, incasso ed amministrazione del contratto sono impliciti nei tassi di tariffa adottati per la determinazione della prestazione assicurata in caso di morte. Il *Soggetto Incaricato* del collocamento è a disposizione del *Contraente* per eventuali chiarimenti in ordine agli elementi che concorrono a determinare questa componente del premio. Inoltre, a richiesta del *Contraente*, il *Soggetto Incaricato* riporterà nella proposta di assicurazione l'indicazione dei costi applicati.

Inoltre, in caso di versamento del premio con frequenza diversa da quella annuale sarà applicata, sulla componente di premio destinata alla *Gestione Separata*, una maggiorazione di costo pari all'1,5% per il frazionamento semestrale, al 2,5% per il frazionamento trimestrale ed al 3,0% per il frazionamento mensile.

8.2 Costi gravanti sul Fondo Esterno

Sul *Fondo Esterno* grava una commissione di gestione finanziaria pari al 2,25% annuo già compresa nel calcolo del *Valore Unitario* della *Quota*, unitamente a tutti gli altri oneri e spese a carico del *Fondo Esterno* per i quali si rinvia allo stralcio del Prospetto Informativo allegato alle Condizioni generali di Assicurazione.

8.3 Costi gravanti sulla Gestione Separata

Una parte del rendimento annuale della *Gestione Separata* viene trattenuta dalla *Compagnia* attraverso l'applicazione di un'aliquota di tale rendimento pari al 20%, diminuita al 15% al termine del periodo di *Differimento*.

9. Durata del Contratto

La durata del *Contratto* non è determinata, né tantomeno determinabile, in quanto, essendo un'assicurazione a vita intera, si scioglie unicamente al verificarsi delle seguenti ipotesi:

- ✓ in caso di esercizio del diritto di recesso entro i 30 giorni decorrenti dalla data di perfezionamento del *Contratto*;
- ✓ in caso di decesso dell'*Assicurato*;
- ✓ in caso di *Riscatto totale* richiesto dal *Contraente*;
- ✓ in caso di insolvenza se il numero di annualità di premio corrisposte è inferiore a due.

10. Limiti di età dell'Assicurato

Al momento della stipulazione del *Contratto*, l'età minima dell'*Assicurato* è stabilita in 18 anni, mentre l'età massima non potrà essere superiore a 55 anni.

L'età assicurativa è determinata considerando la differenza tra la *Data di decorrenza* del *Contratto* e la data di nascita dell'*Assicurato*. Il periodo superiore al semestre viene considerato come anno interamente compiuto.

1) La rendita avente funzione previdenziale non può essere riscattata nel corso dell'erogazione della rendita stessa.

11. Riscatto, Riduzione e Prestiti

11.1 Riscatto

Il *Contraente*, a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla *Data di decorrenza* del Contratto e siano state corrisposte almeno due annualità di premio, potrà riscuotere interamente il valore di *Riscatto*, derivante dal disinvestimento degli attivi del *Fondo Esterno* e della *Gestione Separata* collegati alla polizza. Le somme da liquidare sono composte dal valore di riscatto maturato nella *Gestione Separata* e dal controvalore delle *Quote* del *Fondo Esterno*, entrambe rilevate alla *Data di disinvestimento*. A condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla *Data di decorrenza* del Contratto e siano state corrisposte almeno due annualità di premio, il *Contraente* può anche esercitare un *Riscatto Parziale* rispetto al solo *Fondo Esterno*.

Col *Riscatto Totale* si ha l'estinzione della polizza, mentre col *Riscatto Parziale* – il cui ammontare non potrà essere inferiore a 200,00 Euro per ogni richiesta - il *Contratto* rimane in vigore per il valore residuo degli attivi².

Per esercitare il *Riscatto*, sia totale che parziale, il *Contraente* dovrà compilare l'apposito modulo allegato.

Le somme derivanti dal *Riscatto* esercitato rispetto al *Fondo Esterno*, sia totale che parziale, saranno erogate al netto delle seguenti aliquote:

- ✓ 5% per riscatti effettuati durante il terzo anno;
- ✓ 3% per riscatti effettuati durante il quarto anno.

In ogni caso, il *Contraente* potrà richiedere informazioni relative al valore di *Riscatto* alla *Compagnia* (eventualmente per il tramite del *Soggetto Incaricato*) che si impegna a fornire tale informazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa. Inoltre, nel progetto esemplificativo che il *Soggetto Incaricato* dovrà consegnare al *Contraente* unitamente alla presente Nota, sono riportati i valori di riscatto relativi alla sola *Gestione Separata* in caso di sospensione del pagamento dei premi in ciascuno degli anni indicati, con riferimento all'ipotesi adottata: *i valori di riscatto via via maturati in relazione alla parte dei premi versati nella Gestione Separata sono garantiti*.

Per qualsiasi informazione relativa al calcolo del valore di *Riscatto*, il *Contraente* potrà rivolgersi anche alla *Compagnia*, inviando una comunicazione contenente gli estremi della Polizza (rif. Ufficio Portafoglio Vita).

È necessario tener presente, inoltre, che l'interruzione volontaria del Contratto potrebbe comportare una diminuzione dei risultati economici ed il non pieno recupero da parte del *Contraente* dei *Premi* corrisposti.

Il valore del Riscatto potrebbe risultare inferiore ai Premi Versati, sia per l'applicazione dei costi sia per effetto, nel corso della durata contrattuale, del deprezzamento del valore unitario delle *Quote* del *Fondo Esterno*.

11.2 Riduzione

Per le modalità di determinazione dei valori delle prestazioni in caso di riduzione del contratto conseguente alla sospensione dei versamenti e per i relativi effetti, si fa rinvio al precedente punto 6.3.

11.3 Prestiti

E' prevista l'erogazione di prestiti nei limiti del valore di riscatto maturato sulla *Gestione Separata*.

12. Revoca della Proposta contrattuale

Il *Contraente* può revocare la Proposta contrattuale prima della conclusione del Contratto, ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 174/95.

La *Revoca* deve essere esercitata mediante lettera raccomandata contenente gli estremi identificativi della Proposta contrattuale, ed inviata alla *Compagnia* (rif. Ufficio Portafoglio Vita) eventualmente per il tramite del *Soggetto Incaricato* del collocamento.

Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione relativa alla richiesta di revoca, la *Compagnia* restituirà al *Contraente* l'intero premio eventualmente già corrisposto.

13. Diritto di Recesso dal Contratto

Il *Contraente*, ai sensi dell'art. 111 del D. Lgs. 174/95, ha diritto di recedere dal *Contratto* entro trenta giorni dalla data di perfezionamento del *Contratto*.

Il *Recesso* deve essere comunicato per scritto, mediante lettera raccomandata contenente gli estremi identificativi della polizza, ed inviata alla *Compagnia* (rif. Ufficio Portafoglio Vita) eventualmente per il tramite del *Soggetto Incaricato* del collocamento.

La *Compagnia* rimborserà, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di *Recesso*, i premi versati al netto dei costi fissi applicati a titolo di spese di emissione del contratto, maggiorati o diminuiti, per quanto concerne la parte dei premi eventualmente confluiti nel *Fondo Esterno*, della differenza fra il valore di mercato delle *Quote* alla *Data di disinvestimento* ed il valore delle stesse alla *Data di decorrenza* degli effetti contrattuali.

14. Documentazione da consegnare per la liquidazione delle prestazioni

La *Compagnia* provvederà alla liquidazione delle prestazioni dovute entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle relative richieste corredate di tutta la documentazione prevista. A tal fine, in allegato vengono esposti, sotto forma di lettera fotocopiable, i moduli relativi a ciascuna tipologia di richiesta di prestazione prevista dal Contratto. Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti da qualsiasi *Contratto* di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato l'evento su cui i diritti stessi si fondano.

²) Il valore residuo nel Fondo Esterno non potrà risultare inferiore a 500,00 Euro.

15. Regime fiscale

15.1 Benefici fiscali relativi ai Premi Versati

I Premi Versati godono del beneficio fiscale della detrazione d'imposta per la sola parte di premio riferibile al rischio morte, evidenziata nella lettera di conferma inviata al Contraente a seguito della conclusione del contratto. Alla data di redazione della presente nota è prevista una detrazione dalle imposte sui redditi nella misura del 19%, fino ad un plafond massimo di Euro 1291,14 comprensivo di eventuali altri premi per forme assicurative ammesse al beneficio della detrazione d'imposta.

15.2 Tassazione delle prestazioni

1. Il rendimento finanziario, pari alla differenza fra l'ammontare liquidato ed i premi pagati al netto della componente detraibile (riproporzionati in caso di *Riscatto parziale*), sarà soggetto al momento del pagamento all'applicazione di un'imposta sostitutiva sui redditi nella stessa misura prevista per la tassazione del risultato delle gestioni individuali di portafoglio, attualmente pari al 12,50%, indipendentemente dalla durata dell'assicurazione, secondo quanto previsto dall'art. 42, comma 4 del TUIR.
2. Le prestazioni erogate in forma di capitale sono esenti da IRPEF e, in caso di decesso dell'*Assicurato*, dall'imposta sostitutiva sui redditi di cui al punto precedente
3. In caso di conversione in rendita vitalizia delle prestazioni maturate in forma di capitale, l'operazione sarà effettuata previa applicazione dell'imposta sostitutiva del 12,50% di cui al precedente punto 1. Successivamente, gli importi erogati in forma di rate di rendita vitalizia, esenti da IRPEF, saranno soggetti annualmente ad un'imposta sostitutiva del 12,50%, per la porzione della rendita corrispondente ai rendimenti finanziari maturati in fase di erogazione.

16. Impignorabilità ed Insequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute in dipendenza del *Contratto* non sono né pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di Legge.

17. Diritto proprio dei Beneficiari designati

Ai sensi dell'art. 1920 del Codice Civile, il *Beneficiario* acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'Assicurazione.

Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'*Assicurato* non rientrano nell'asse ereditario.

18. Legge applicabile al Contratto

In base all'art. 108 del D. Lgs. 174/1995, al *Contratto* si applica la legge italiana.

19. Reclami in merito al contratto o ai sinistri

Il *Soggetto Incaricato* del collocamento è a disposizione per fornire informazioni utili e per aiutare a risolvere ogni problema assicurativo. Tuttavia gli eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

AXA Assicurazioni S.p.A.

Direzione Generale - Assistenza Clienti - Reclami

Via G. Leopardi, 15 - 20123 Milano

Fax: 0243448103

E-mail: assistenzaclienti.reclami@axa-italia.it

avendo cura di indicare almeno i seguenti dati:

- indirizzo completo dell'esponente ed un recapito telefonico;
- numero della polizza AXA;
- nominativo del *Contraente*.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti il rapporto contrattuale si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

20. Controllo e disciplina del Contratto

L'ISVAP esercita istituzionalmente la vigilanza sulla gestione tecnica dei contratti di assicurazione sulla vita, quindi anche sulla costituzione e il regolare accantonamento delle *Riserve Matematiche*, cioè degli investimenti effettuati dalla *Compagnia* per soddisfare, in qualsiasi momento, le obbligazioni contratte nei confronti degli aventi diritto.

21. Lingua in cui è redatto il Contratto

Il *Contratto* viene redatto in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione, in tal caso spetta alla *Compagnia* proporre quella da utilizzare.

II. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

1. Pubblicazione del valore delle Quote del Fondo Esterno

Il *Valore unitario* delle *Quote* del *Fondo Esterno* viene determinato ogni giorno lavorativo e pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24ORE" e sul sito www.axa-italia.it.

Entro 90 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio annuale, infine, viene messo a disposizione del pubblico, presso la sede della *Compagnia*, il rendiconto annuale della *Gestione Separata*. Su esplicita richiesta, tale rendiconto potrà essere inviato dalla *Compagnia* al *Contraente*.

2. Comunicazioni al Contraente

Entro i due mesi successivi alla ricorrenza annuale della polizza, la *Compagnia* invierà al *Contraente* una Lettera di Informazione, nella quale viene riportato:

- ✓ relativamente al *Fondo Esterno*
 - il numero delle *Quote* assegnate ed il relativo controvalore all'inizio ed alla fine del periodo di riferimento;
 - il dettaglio dei Premi Versati e di quelli *Investiti* nel periodo di riferimento e del relativo numero e controvalore delle *Quote* attribuite;
- ✓ relativamente alla *Gestione Separata*
 - il dettaglio dei premi versati e di quelli *Investiti* nel periodo di riferimento;
 - la prestazione assicurata in caso di morte e la rivalutazione del fondo attribuita.

Inoltre al *Contraente* viene tempestivamente inviata comunicazione delle eventuali variazioni intervenute, rispetto alle informazioni contenute nella presente Nota Informativa, che possono avere rilevanza per il Contratto sottoscritto.

III. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO

Al fine di illustrare il risultato che può dare il piano assicurativo proposto in funzione del rendimento futuro, sono state predisposte delle proiezioni (allegate separatamente), utilizzando l'ipotesi di rivalutazione indicata dall'ISVAP per la sola componente del premio investita nella *Gestione Separata*. Naturalmente, **i prospetti hanno carattere meramente esemplificativo** in quanto non vi è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni si realizzeranno effettivamente, non potendosi anticipatamente conoscere i risultati ricavabili dagli investimenti; tantomeno è possibile prevenire il risultato in termini reali (al netto cioè dell'inflazione) conseguibile alla scadenza del contratto. Preliminarmente, ai fini di una migliore valutazione delle prospettive di rendimento finanziario del prodotto offerto, vengono riportati negli stessi prospetti i tassi di beneficio finanziario della *Gestione Separata* "VALORVITA" riconosciuti dalla Società agli assicurati negli ultimi 5 anni, raffrontati con i tassi di rendimento dei titoli di Stato e i tassi di inflazione riferiti allo stesso periodo. Il *Contraente* ha diritto a richiedere chiarimenti all'intermediario in merito ai diversi risultati conseguibili in relazione a diverse articolazioni del premio, della durata contrattuale o di altri elementi. Il *Contraente* può altresì chiedere di conoscere la parte del premio che è trattenuta dalla *Società* per far fronte ai costi gravanti sul contratto per oneri di acquisto, di incasso e di amministrazione.

Codice in materia di protezione dei dati personali

A) *Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative*³

Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi e/o le prestazioni richiesti o previsti in suo favore, in qualità di:

- Assicurato
- Contraente
- Erede/beneficiario

(barrare la casella corrispondente alla natura del suo rapporto con la nostra Società)

la nostra Società (di seguito anche "AXA") ha la necessità di disporre di dati personali che la riguardano (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge⁴, e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti⁵) e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative.

Pertanto le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte della nostra Società e di terzi a cui tali dati saranno comunicati⁶.

Il consenso che le chiediamo riguarda anche il trattamento degli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate⁷ il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni

di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la nostra Società, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"⁸, in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.

B) *Trattamento dei dati personali comuni per attività di informazione e promozione commerciale*

Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, vorremmo avere l'opportunità di stabilire con lei un contatto. Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi dati personali non sensibili.

³ La "finalità assicurativa" richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

⁴ Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

⁵ Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.

⁶ I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); Società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile consultando il sito internet www.axa-italia.it

⁷ Cioè i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) ed e), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali.

⁸ Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici); organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c. a r.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi), Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT), Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle Infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricole di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. L'elenco completo di tutti i predetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo al Responsabile indicato nell'informativa oppure consultando il sito internet www.axa-italia.it

Finalità di utilizzo dei dati personali

Se lei acconsentirà, saremo in grado di:

- compiere analisi sulla qualità dei servizi ed iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, con lo scopo di comprendere quali sono i suoi bisogni e esigenze, le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi; in questo modo potremo migliorare la nostra offerta
- realizzare ricerche di mercato
- effettuare indagini statistiche
- proporle prodotti e servizi che possano essere di suo interesse

Potremo altresì comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi di:

- Società che appartengono al Gruppo AXA
- società esterne con le quali AXA ha stabilito accordi di partnership e di collaborazione.

I Suoi dati personali non sensibili saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.

Chi sono i soggetti coinvolti

Le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

Questi soggetti svolgono la funzione di “responsabile” o di “incaricato” del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti “titolari” del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l’attività di tali soggetti.

C) Modalità d’uso dei suoi dati personali e suoi diritti

Le precisiamo inoltre che i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati nell’ambito delle rispettive mansioni possono venire a conoscenza dei suoi dati quali

“responsabili” o “incaricati” del trattamento. L’elenco completo dei responsabili del trattamento è disponibile sul sito Internet www.axa-italia.it.

Modalità di uso dei suoi dati personali

I suoi dati personali sono trattati⁹ da AXA - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirle le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa. Nella nostra Società, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia – operanti talvolta anche all’estero – che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestione¹⁰; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

I suoi diritti

Lei ha il diritto di conoscere quali sono i suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento¹¹.

Per l’esercizio dei Suoi diritti Lei può rivolgersi ad

AXA Assicurazioni S.p.A.

Via Leopardi 15 – Milano (MI)

Fax: 02-43448105

e-mail: CentroCompetenzaPrivacy@axa-assicurazioni.it

⁹ Il trattamento può comportare le operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l’operazione di diffusione di dati.

¹⁰ Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti “titolari” di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa.

¹¹ Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. L’art. 7 (*Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti*) prevede che:

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
 - a) dell’origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

PREMESSA

Le presenti Condizioni disciplinano la polizza multiramo a vita intera e a premi costanti, denominata **AXA Progetto Accumulo Più** (di seguito Contratto), le cui prestazioni sono direttamente collegate al *Fondo Esterno* denominato **AXA WORLD FUNDS – EURO EQUITIES (E) – CAP – (AZIONARIO AREA EURO)**, di seguito **AWF EURO EQUITIES** e alla *Gestione Separata* denominata **VALORVITA**.

Le caratteristiche del *Fondo Esterno* e della *Gestione Separata* sono descritte negli allegati alla presenti Condizioni del Contratto di assicurazione.

La *Compagnia*, a fronte del pagamento dei *Premi*, corrisponde le prestazioni previste al successivo Art. 1 intitolato PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE.

Art. 1) PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE

I pagamenti a carico della *Compagnia* consistono, alternativamente:

- ✓ in una prestazione in caso di decesso dell'*Assicurato*, come specificata al successivo punto 1.1.1 intitolato PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO;
- ✓ in una prestazione in caso di vita dell'*Assicurato*, ottenibile mediante richiesta di *Riscatto totale* del Contratto, come specificato al successivo punto 1.1.2 intitolato PRESTAZIONI IN CASO DI VITA DELL'ASSICURATO.

1.1.1 PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

In caso di decesso dell'*Assicurato* la *Compagnia* corrisponde ai *Beneficiari* designati il *Capitale Caso Morte*, pari al capitale assicurato garantito in caso di morte presso la *Gestione Separata* incrementato dell'eventuale controvalore ottenibile disinvestendo totalmente le riserve matematiche del *Fondo Esterno*. In particolare:

- ✓ il *Capitale Caso Morte* riferito al *Fondo Esterno* consiste nel controvalore del numero complessivo delle *Quote*, vale a dire nel prodotto del *Valore unitario* delle stesse alla *Data di disinvestimento* per il numero delle *Quote* possedute alla medesima data, intendendosi per *Data di disinvestimento* il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento da parte della *Compagnia* della richiesta della prestazione completa dei documenti indicati nel modulo allegato; tale controvalore viene incrementato nella misura dello 0,50% indipendentemente dall'età dell'*Assicurato* al momento del decesso.
- ✓ il *Capitale Caso Morte* riferito alla *Gestione Separata* consiste nel capitale assicurato alla *Data di disinvestimento*.

1.1.2 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'*Assicurato*, fatte salve per il solo *Capitale Caso Morte* assicurato con la *Gestione Separata* le limitazioni previste per contratti senza visita medica o correlate

ad HIV (vedi Condizioni di Carenza), e le seguenti esclusioni:

- dolo del *Contraente* o del *Beneficiario*;
- partecipazione attiva dell'*Assicurato* a delitti dolosi;
- partecipazione dell'*Assicurato* a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata su richiesta del *Contraente*, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l'*Assicurato* viaggia a bordo di un aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall'eventuale riattivazione dell'assicurazione.

In questi casi, la *Compagnia* paga il solo importo della *Riserva Matematica* calcolato al momento del decesso ovvero, nel caso di suicidio, paga il valore di riduzione se maturato per un importo superiore.

1.2 PRESTAZIONE IN CASO DI VITA DELL'ASSICURATO

Tale prestazione si ottiene mediante richiesta di *Riscatto totale* del Contratto da parte del *Contraente*.

L'ammontare della prestazione consiste nel valore di riscatto maturato nella *Gestione Separata* incrementato dall'eventuale controvalore del numero totale delle *Quote* del *Fondo Esterno* attribuite al Contratto (*Riserve Matematiche*), calcolati alla *Data di disinvestimento*, intendendosi per tale data il secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione, da parte della *Compagnia*, della richiesta di pagamento della prestazione completa dei documenti indicati nei modelli allegati.

Il *Riscatto totale* comporta la risoluzione del Contratto.

Relativamente al *Fondo Esterno* la presente assicurazione non prevede alcun valore minimo garantito dalla *Compagnia*, mentre per la *Gestione Separata* è previsto un *Tasso Tecnico* garantito dalla *Compagnia* e riportato nella lettera di conferma inviata al *Contraente* a seguito della sottoscrizione della proposta.

Le prestazioni erogate dalla *Compagnia* in caso di riscatto potrebbero essere inferiori ai premi versati sia rispetto al *Fondo Esterno*, sia rispetto alla *Gestione Separata*.

Il *Riscatto totale* non potrà essere esercitato nei primi due anni dalla *Data di decorrenza* del contratto e finché non siano state corrisposte per intero almeno due annualità di premio. Sul capitale liquidato verranno applicate le imposte previste dalla Legge.

Art. 2) OPZIONE DI RENDITA VITALIZIA

Su richiesta del *Contraente*, la prestazione calcolata in caso di richiesta di *Riscatto totale* del Contratto esercitata al termine del *Differimento*, o *successivamente*, potrà essere convertita in una rendita vitalizia avente funzione previdenziale – che non potrà essere riscattata nel corso dell'erogazione della stessa - eventualmente reversibile su una seconda persona, il

cui ammontare viene determinato sulla base dei coefficienti per la conversione del capitale in rendita in vigore alla data di richiesta della conversione.

I coefficienti in vigore e le condizioni di rivalutazione della rendita sono a disposizione presso la sede della *Compagnia*.

Art. 3) LIMITI DI ETÀ DELL'ASSICURATO

Al momento della stipulazione del Contratto, l'età minima dell'*Assicurato* è stabilita in 18 anni, mentre l'età massima non potrà essere superiore a 55 anni.

Art. 4) OBBLIGHI DELLA COMPAGNIA

Gli obblighi della *Compagnia* risultano esclusivamente dalla Proposta contrattuale, dalle presenti Condizioni di Assicurazione del Contratto, dal Regolamento della *Gestione Separata* "VALORVITA", dallo stralcio del Prospetto Informativo della SICAV "AXA WORLD FUNDS", dalle condizioni particolari di carenza per assicurazioni senza visita medica e dalle eventuali Appendici firmate dalla *Compagnia* stessa.

Per tutto quanto non espressamente qui regolato, valgono le Norme di Legge.

Art. 5) DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* e dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

L'inesatta indicazione dell'età dell'*Assicurato* comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

Art. 6) CONCLUSIONE E DECORRENZA DEGLI EFFETTI DEL CONTRATTO

Il Contratto si conclude il giorno di ricevimento, da parte della *Compagnia*, dell'informazione dell'avvenuta sottoscrizione della Proposta contrattuale, a condizione che sia stato corrisposto il premio pattuito.

La *Data di decorrenza* degli effetti contrattuali coincide con quella della conclusione.

A seguito dell'avvenuto perfezionamento del Contratto, e dell'avvenuto investimento del primo versamento, la *Compagnia* invierà al *Contraente* una **Lettera di Conferma** che riporterà, tra l'altro, le seguenti informazioni:

- ✓ l'importo del *Premio* versato e di quello *Investito*, con evidenza della parte riferibile al rischio di morte;
- ✓ la *Data di decorrenza* del Contratto;
- ✓ la data di ricevimento, da parte della *Compagnia*, dell'informazione dell'avvenuta sottoscrizione della Proposta contrattuale;
- ✓ il numero di polizza;

- ✓ relativamente al *Fondo Interno*
 - il controvalore degli investimenti espresso in *Quote*;
 - il numero delle *Quote* attribuite ed il relativo *Valore unitario*;
 - il giorno cui tale ultimo valore si riferisce;
- ✓ relativamente alla *Gestione Separata*
 - la parte di premio investita in tale gestione;
 - il capitale iniziale garantito in caso di morte;
 - il *Tasso Tecnico* applicato.

Qualora sia richiesto il preventivo accertamento delle condizioni dell'*Assicurato* mediante visita medica, o i risultati del questionario sanitario allegato alla Proposta contrattuale per i contratti senza visita medica non consentano l'accettazione del contratto senza ulteriori approfondimenti sanitari o l'applicazione di sovrappremi, il Contratto si intende concluso ed entra in vigore, sempre a condizione che sia stata corrisposta la prima rata di premio comprensiva dell'eventuale sovrappremio, alle ore 24:00 del giorno in cui la *Compagnia* abbia ricevuto l'informazione dell'avvenuto rilascio al *Contraente* della comunicazione scritta di assenso all'accettazione della Proposta.

Anche in questo caso sarà comunque inviata la **Lettera di conferma** contenente le informazioni sopra specificate, con evidenziata la data di ricevimento da parte della *Compagnia* dell'informazione dell'avvenuta conclusione del contratto.

Art. 7) PREMI

7.1 Importo dei premi e modalità di investimento

I *Premi* possono essere versati con ricorrenza mensile, trimestrale, semestrale oppure annuale, il cui importo minimo è determinato come segue:

- ✓ 75,00 Euro per i versamenti mensili;
- ✓ 225,00 Euro per i versamenti trimestrali;
- ✓ 450,00 Euro per i versamenti semestrali;
- ✓ 900,00 Euro per i versamenti annuali.

All'atto della sottoscrizione della Proposta contrattuale, o della comunicazione scritta di accettazione della Proposta nei casi di cui all'ultimo capoverso del precedente art. 6, l'importo della rata di premio dovrà essere almeno pari a sei versamenti mensili o due trimestrali.

Il pagamento dei premi annui costanti, dovuti in via anticipata per il periodo di *Differimento* prescelto dal *Contraente* da un minimo di 10 ad un massimo di 20 anni e comunque non oltre il decesso dell'*Assicurato*, viene effettuato presso la sede del *Soggetto Incaricato* o della *Compagnia* alla *Data di decorrenza* del contratto e, successivamente, alle scadenze pattuite. In caso di versamento frazionato dei premi annui sarà applicata, sulla sola componente di premio destinata alla *Gestione Separata*, una maggiorazione di costo nella misura riportata al successivo art. 11.1.2.

Il primo versamento va effettuato mediante assegno, i successivi anche mediante Rimessa Interbancaria Diretta (R.I.D.), obbligatoria in caso di frazionamento mensile del premio annuo. Nell'eventualità in cui il conto corrente presso cui è stato attivato il R.I.D. venisse estinto, i premi dovranno essere versati mediante assegno.

La *Data di investimento* nel *Fondo Esterno* è il secondo giorno lavorativo successivo all'informazione dell'effettivo incasso dei versamenti. Per il primo versamento, effettuato tramite assegno al momento della sottoscrizione della Proposta contrattuale, la *Data di Investimento* è il secondo giorno lavorativo successivo alla data di perfezionamento del *Contratto*. Per i contratti conclusi con le modalità di cui all'ultimo capoverso dell'art. 6, la *Data di Investimento* è il secondo giorno lavorativo successivo alla data in cui l'informazione dell'avvenuta conclusione del *Contratto* è stata ricevuta dalla *Compagnia*.

I Premi annui saranno ripartiti tra il *Fondo Esterno* e la *Gestione Separata*, in base agli importi stabiliti all'atto della sottoscrizione della Proposta contrattuale, non modificabili in epoca successiva. L'importo annuo versato destinato al *Fondo Esterno* non può essere inferiore a Euro 200, al lordo dei costi gravanti sui premi, mentre l'importo destinato alla *Gestione Separata* deve essere determinato in misura tale da consentire che il capitale assicurato iniziale garantito in caso di morte dell'*Assicurato* non sia inferiore al totale dei premi annui pattuiti al lordo dei costi gravanti sui premi di cui al successivo punto 11.1.

7.2 Interessi convenzionali di ritardato pagamento

E' consentito corrispondere il premio annuo dovuto, per le rate di premio successive al primo versamento, entro i 15 giorni successivi alla loro scadenza. In caso di mancato pagamento del premio entro le scadenze pattuite e, comunque, entro il periodo dilatorio consentito, sulle somme dovute limitatamente alla componente di premio destinata alla *Gestione Separata* decorreranno, fin dalla scadenza pattuita e senza necessità di preventiva costituzione in mora, interessi convenzionali (ex art.1284, III comma Codice Civile) nella misura pari al tasso di rendimento conseguito con la *Gestione Separata* cui è collegato il contratto, ultimo certificato al momento del calcolo degli interessi con un minimo pari al tasso legale in vigore.

E' facoltà della *Compagnia* modificare la sopraindicata concessione del periodo dilatorio, dandone specifica comunicazione scritta al *Contraente*.

7.3 Sospensione e variazione del versamento dei Premi

Il mancato pagamento anche di una sola rata del *Premio annuo pattuito* determina, trascorsi trenta giorni dalla scadenza, la risoluzione del contratto. Tuttavia, se il *Contraente* interrompe il pagamento dei premi annui pattuiti dopo che sono

state corrisposte almeno due annualità di premio, il *Contratto* resta in vigore libero da ulteriori premi.

In particolare, rimanendo invariato il numero di quote del *Fondo Esterno* già attribuite, l'assicurazione garantita in caso di morte con la *Gestione Separata* resta attiva per un capitale ridotto che sarà determinato dividendo il valore di riscatto, maturato sempre rispetto alla *Gestione Separata* al momento della sospensione del pagamento dei premi, per il coefficiente della tabella allegata preso in corrispondenza dell'età raggiunta dall'*Assicurato* allo stesso momento (ringiovanita di cinque anni se di sesso femminile).

Il capitale ridotto verrà rivalutato, nella misura prevista all'art. 10.2, ad ogni anniversario della *Data di decorrenza* dell'assicurazione successivo alla data di sospensione del pagamento dei premi. Il capitale ridotto può essere riscattato in qualsiasi momento per un importo ottenuto moltiplicando il capitale ridotto, in vigore al momento della richiesta del riscatto, per il coefficiente riportato nella tabella allegata, preso in corrispondenza dell'età raggiunta dall'*Assicurato* in quel momento (ringiovanita di cinque anni se di sesso femminile).

A giustificazione del mancato pagamento del premio, il *Contraente* non può in nessun caso opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio. Un versamento di somme parziali non costituisce pagamento del premio.

Il *Contraente* può chiedere di modificare la frequenza dei versamenti del premio annuo con un preavviso di tre mesi da ciascuna ricorrenza anniversaria del *Contratto*. Fermo restando il capitale assicurato con la *Gestione Separata*, l'incidenza delle maggiorazioni di costo di cui al successivo art. 11.1.2 determinerà una variazione del premio annuo dovuto per il periodo di *Differimento*.

7.4 Ripresa del versamento dei Premi (riattivazione)

Entro sei mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il *Contraente* ha comunque diritto di riattivare l'assicurazione pagando le rate di premio arretrate aumentate, limitatamente alla componente destinata alla *Gestione Separata*, degli interessi di cui al precedente articolo 7.2.

Trascorsi sei mesi dalla predetta scadenza, la riattivazione può avvenire invece solo dietro espressa domanda del *Contraente* ed accettazione scritta della *Compagnia* che può richiedere nuovi accertamenti sanitari, il cui costo è a carico del *Contraente*, e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito. In ogni caso di riattivazione l'assicurazione entra nuovamente in vigore per l'intero suo valore alle ore 24 del giorno del pagamento dell'importo dovuto. Trascorsi 12 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagato, l'assicurazione non può essere più riattivata.

La riattivazione ripristina la prestazione assicurata in caso di morte con la *Gestione Separata* ai valori contrattuali che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento dei premi.

7.5 Versamenti integrativi

In qualsiasi momento, il *Contraente* ha la possibilità di effettuare versamenti integrativi nel *Fondo Esterno*, il cui importo minimo, al lordo dei costi di cui al successivo art. 11.1, non potrà essere inferiore ai 500,00 Euro. Per l'effettuazione del versamento, è sufficiente compilare l'apposito modulo a disposizione presso il *Soggetto Incaricato*.

La *Data di decorrenza* di ciascun versamento integrativo sarà determinata, a condizione che sia stato corrisposto il premio, il giorno in cui l'informazione dell'avvenuta sottoscrizione del modulo sia stata ricevuta dalla *Compagnia*. La *Data di investimento* del versamento integrativo è il secondo giorno lavorativo successivo alla *Data di decorrenza*.

A seguito della corresponsione del versamento integrativo e dell'avvenuto investimento, la *Compagnia* invierà una comunicazione al *Contraente* che riporterà il numero di polizza, la data di decorrenza del Versamento Integrativo, il versamento complessivamente corrisposto ed investito, il *Valore unitario* delle *Quote* alla data di conversione del versamento ed il numero di *Quote* acquisite.

Non sono consentiti versamenti integrativi nella *Gestione Separata*.

Art. 8) DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO

Il *Contraente*, ai sensi dell'art. 111 del D. Lgs. 174/95, ha diritto di recedere dal Contratto entro trenta giorni dalla data di *Conclusione del Contratto* stesso.

Il *Recesso* ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Il *Recesso* deve essere comunicato per iscritto, mediante lettera raccomandata contenente gli estremi identificativi della polizza, ed inviata alla *Compagnia* (rif. Ufficio Portafoglio) eventualmente per il tramite del *Soggetto Incaricato* del collocamento. La *Compagnia* rimborserà, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di *Recesso*, i premi versati al netto dei costi fissi applicati a titolo di spese di emissione del contratto, maggiorati o diminuiti, per quanto concerne la parte investita nel *Fondo Esterno*, della differenza fra il valore di mercato delle *Quote* alla *Data di disinvestimento* ed il valore delle stesse alla *Data di decorrenza*.

La *Data di disinvestimento* è il secondo giorno lavorativo immediatamente successivo alla data di ricezione, da parte della *Compagnia*, della comunicazione relativa al *Recesso*.

Art. 9) DURATA DEL CONTRATTO

La durata del *Contratto* non è determinata, né tanto meno determinabile.

Esso si scioglie, infatti, esclusivamente al verificarsi delle seguenti ipotesi:

- in caso di esercizio del diritto di *Recesso* entro i 30 giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto;
- in caso di decesso dell'*Assicurato*;
- in caso di *Riscatto Totale* richiesto dal *Contraente*;
- in caso di insolvenza se il numero di annualità di premio corrisposte è inferiore a due.

Art. 10) FONDI A DISPOSIZIONE PER GLI INVESTIMENTI

I versamenti effettuati dal *Contraente* nel corso del Contratto, verranno investiti al netto dei costi di seguito indicati, nei fondi che la *Compagnia* mette a disposizione per il presente Contratto, in base agli importi stabiliti al momento della stipulazione. Tali fondi sono:

- un *Fondo Esterno* denominato "AWF EURO EQUITIES", come meglio descritto al successivo punto 10.1 intitolato FONDO ESTERNO AWF EURO EQUITIES;
- un fondo a *Gestione Separata* denominato "VALORVITA", come meglio descritto al successivo punto 10.2 intitolato FONDO A GESTIONE SEPARATA VALORVITA.

10.1 Fondo Esterno "AWF Euro Equities"

Il *Contraente*, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 7.1, determina l'importo da destinare al *Fondo Esterno* denominato "AWF Euro Equities" le cui caratteristiche sono illustrate nell'allegato stralcio del Prospetto Informativo della SICAV "AXA WORLD FUNDS".

Il patrimonio di tale *Fondo* è suddiviso in *Quote* che vengono attribuite al Contratto dividendo i versamenti, al netto dei costi gravanti sui premi di cui al successivo art. 11.1, per il valore della *Quota* alla *Data di investimento*. Il valore della *Quota* varia nel tempo e non prevede alcuna garanzia finanziaria di risultato. Pertanto, l'importo liquidabile in caso di *Riscatto* non è predeterminato e potrà essere superiore o inferiore ai premi in esso investiti, non essendo previsto il consolidamento delle prestazioni.

Il *valore unitario* delle *Quote* del *Fondo Esterno*, viene determinato ogni giorno lavorativo dividendo il patrimonio netto per il rispettivo numero di *Quote* in circolazione nel medesimo giorno, entrambi relativi al primo giorno utile precedente. Il valore unitario delle *Quote* viene pubblicato giornalmente su quotidiano economico-finanziario "Il Sole 24 Ore", al netto di qualsiasi onere previsto e riportato al successivo punto 11.2 intitolato COSTI GRAVANTI SUL FONDO ESTERNO.

10.2 Fondo a Gestione Separata "Valorvita"

Il *Contraente*, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 7.1, determina l'importo da destinare alla specifica gestione patrimoniale denominata "VALORVITA", separata dalle altre attività della *Compagnia* e disciplinata dall'apposito Regolamento di seguito riportato, il cui risultato è annualmente certificato da una Società di Revisione Contabile iscritta all'albo di cui al DPR 136/75 per attestarne la corretta determinazione. Il capitale assicurato in vigore nel periodo annuale precedente verrà annualmente rivalutato nella misura e secondo le modalità appresso indicate:

A) Misura della rivalutazione

La Società determina il rendimento annuo da attribuire alla polizza moltiplicando il rendimento del fondo "VALORVITA", relativo al periodo di dodici mesi che precede il terzo mese antecedente la ricorrenza anniversaria, per l'aliquota di partecipazione specificata al successivo art. 11.3.

Per rendimento del fondo relativo al periodo suddetto, si intende il rendimento calcolato al termine di ciascun mese di calendario rapportando il rendimento finanziario del fondo di quel periodo al valore medio del fondo nello stesso periodo.

Il risultato finanziario ed il valore medio sono definiti nel regolamento del fondo "VALORVITA", con riferimento al periodo considerato. La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando, per il periodo di un anno al *Tasso Tecnico* indicato nella lettera di conferma, la differenza fra il rendimento attribuito (espresso in percentuale) ed il suddetto *Tasso Tecnico* già conteggiato nel calcolo del premio.

B) Modalità della rivalutazione delle prestazioni

Sui contratti in regola con il pagamento dei premi, il capitale assicurato e la *Riserva Matematica* verranno aumentati, ad ogni ricorrenza annuale della data di effetto della polizza, come di seguito precisato. L'aumento della *Riserva Matematica* sarà a carico della Società ed il contratto si considererà, a tutti gli effetti, come sottoscritto sin dall'origine per il nuovo capitale assicurato. L'ultima rivalutazione sarà attribuita alla scadenza del contratto.

Il capitale rivalutato ad ogni anniversario della *Data di decorrenza* del contratto, fermo restando l'ammontare del premio annuo, è dato dal capitale in vigore nel precedente periodo annuale aumentato di:

- un importo ottenuto moltiplicando il capitale inizialmente assicurato per la misura della rivalutazione, fissata a norma del punto A), ridotta nella proporzione in cui il numero degli anni trascorsi sta al numero degli anni di durata del pagamento dei premi;

- un ulteriore importo ottenuto moltiplicando per la misura della rivalutazione la differenza tra il capitale in vigore nel periodo annuale precedente e quello inizialmente assicurato. Nel periodo successivo al termine del pagamento dei premi il capitale rivalutato sarà ottenuto sommando al capitale in vigore nel periodo annuale precedente il prodotto di quest'ultimo per la misura della rivalutazione.

Nel periodo successivo al termine del pagamento dei premi il capitale rivalutato sarà ottenuto sommando al capitale in vigore nel periodo annuale precedente il prodotto di quest'ultimo per la misura della rivalutazione.

Ad ogni ricorrenza annuale, la Società comunicherà al *Contraente* la rivalutazione del capitale assicurato con la comunicazione periodica di cui al successivo art. 13.

10.3 Creazione e chiusura di Fondi Esterni

La Compagnia si riserva il diritto di collegare il presente Contratto ad altri OICR, che soddisfino le Condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE ovvero autorizzati secondo il D.Lgs.58 del 24/02/1998 (Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria). In tal caso, il *Contraente* avrà la facoltà di convertire il controvalore del numero delle quote già acquisite, anche in quote dei nuovi comparti disponibili.

Se un comparto disponibile, inoltre, cessasse l'emissione di nuove quote o l'attività per liquidazione, il capitale investito sullo stesso sarà trasferito, senza alcun onere a carico del *Contraente*, su un comparto della stessa categoria o, comunque, simile in termini di volatilità, collegato al Contratto.

Il *Contraente* verrà comunque informato tempestivamente dell'operazione in modo che possa variare la propria scelta di investimento qualora, nel frattempo, il Contratto sia stato collegato ad altri Fondi o comparti.

Art. 11) COSTI

11.1 Costi gravanti sui premi

11.1.1 Costi fissi

Apertura rapporto

I costi fissi di apertura rapporto ed emissione del contratto sono pari a 40,00 Euro. Tali costi saranno applicati sul primo versamento, sottraendoli dalla componente destinata all'investimento nel *Fondo Esterno*.

Quietanze

Il costo di emissione di ciascuna quietanza, prelevato sulla componente destinata al *Fondo Esterno* dei versamenti successivi al primo, è pari a 2,50 Euro.

11.1.2 Costi in percentuale

Sui premi versati nel corso della prima annualità e destinati all'investimento nel *Fondo Esterno*, sarà applicato un costo pari al 3,90% per il numero di anni di versamenti pattuiti, con un massimo del 46,80%. Sui versamenti successivi destinati sempre al *Fondo Esterno* e sugli eventuali versamenti integrativi sarà applicato un caricamento pari al 3,0%.

I costi applicati sulla componente di premio della *Gestione Separata* sono impliciti nei tassi di tariffa adottati per la determinazione della prestazione assicurata in caso di morte.

In caso di versamento del premio con frequenza diversa da quella annuale sarà applicata, sulla componente di premio destinata alla *Gestione Separata*, una maggiorazione di costo pari all'1,5% per il frazionamento semestrale, al 2,5% per il frazionamento trimestrale ed al 3,0% per il frazionamento mensile.

11.2 Costi gravanti sul Fondo Esterno

Sul *Fondo Esterno* grava una commissione di gestione finanziaria pari al 2,25% annuo già compresa nel calcolo del *Valore Unitario* della *Quota*, unitamente a tutti gli oneri e spese a carico del Fondo per i quali si rinvia allo stralcio del Prospetto Informativo della SICAV "AXA WORLD FUNDS" allegato alle Condizioni di Assicurazione.

11.3 Costi gravanti sulla Gestione Separata

Una parte del rendimento annuale della *Gestione Separata* viene trattenuta dalla *Compagnia* attraverso l'applicazione di un'aliquota di tale rendimento pari all'20%, diminuita al 15% al termine del periodo di *Differimento*.

Art. 12) RISCATTO

Il *Contraente*, a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla *Data di decorrenza* del Contratto e siano state corrisposte per intero almeno due annualità di premio, potrà riscuotere interamente il valore di *Riscatto*, derivante dal disinvestimento degli attivi del *Fondo Esterno* e della *Gestione Separata* collegati alla polizza. Le somme da liquidare sono composte dal valore di riscatto maturato nella *Gestione Separata* e dal controvalore delle *Quote* del *Fondo Esterno*, entrambe rilevate alla *Data di disinvestimento*.

A condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla *Data di decorrenza* del Contratto e siano state corrisposte per intero almeno due annualità di premio, il *Contraente* può anche esercitare un *Riscatto Parziale* rispetto al solo *Fondo Esterno*.

Col *Riscatto Totale* si ha l'estinzione della polizza, mentre col *Riscatto Parziale* – il cui ammontare non potrà essere inferiore a 200,00 Euro per ogni richiesta - il Contratto rimane in vigore per il valore residuo degli attivi¹².

Per esercitare il *Riscatto*, sia totale che parziale, il *Contraente* dovrà compilare l'apposito modulo allegato.

Le somme derivanti dal Riscatto esercitato rispetto al *Fondo Esterno* sia totale che parziale, saranno erogate al netto delle seguenti aliquote:

- ✓ 5% per riscatti effettuati durante il terzo anno;
- ✓ 3% per riscatti effettuati durante il quarto anno.

Il valore di riscatto maturato nella *Gestione Separata* durante il periodo di pagamento dei *Premi annui pattuiti* si ottiene:

- 1) sommando al capitale inizialmente assicurato, ridotto nella proporzione in cui il numero dei premi annui corrisposti sulla *Gestione Separata*, con eventuali frazioni, sta al numero dei premi annui pattuiti e destinati alla *Gestione Separata*, la differenza fra il capitale rivalutato in vigore al momento della richiesta del riscatto e il capitale inizialmente assicurato;
- 2) moltiplicando il capitale così ottenuto per il coefficiente riportato nella tabella allegata, preso in corrispondenza dell'età raggiunta dall'*Assicurato* in quel momento (ringiovanita di cinque anni se di sesso femminile);
- 3) detraendo dall'ammontare così ottenuto il 75% dell'ultimo premio annuo netto destinato alla *Gestione Separata*, ridotto nella proporzione in cui il numero dei premi annui non corrisposti, con eventuali frazioni, sta al numero dei premi annui pattuiti sempre rispetto alla *Gestione Separata*.

Il valore di riscatto dopo il pagamento di tutti i *Premi pattuiti* rispetto alla *Gestione Separata* si ottiene moltiplicando il capitale rivalutato in vigore al momento della richiesta del riscatto per il coefficiente riportato nella tabella allegata, preso in corrispondenza dell'età raggiunta dall'*Assicurato* in quel momento (ringiovanita di cinque anni se di sesso femminile).

Per età non intere i coefficienti della tabella si calcolano per interpolazione lineare.

Art. 13) COMUNICAZIONE PERIODICA

Entro i due mesi successivi alla ricorrenza annuale della polizza, la *Compagnia* invierà al *Contraente* una **Lettera di Informazione**, nella quale sono indicati:

- ✓ relativamente al *Fondo Esterno*;
 - il numero delle *Quote* assegnate ed il relativo controvalore all'inizio ed alla fine del periodo di riferimento;
 - il dettaglio dei *Premi* versati e di quelli *investiti* nel periodo di riferimento e il relativo numero e controvalore delle *Quote* attribuite;
- ✓ relativamente alla *Gestione Separata*
 - il dettaglio dei *Premi Versati* e di quelli *Investiti* nel periodo di riferimento;
 - la prestazione assicurata in caso di morte e la rivalutazione del fondo attribuita.

Art. 14) PRESTITI

Il *Contraente* in regola con il pagamento dei premi può ottenere, limitatamente alla *Gestione Separata*, prestiti dalla *Compagnia* nei limiti dei valori di riscatto maturato. La *Compagnia* indica, nell'atto di concessione, condizioni e tasso d'interesse.

Art. 15) LIQUIDAZIONI DA PARTE DELLA COMPAGNIA

Per tutti i pagamenti della *Compagnia* devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari per dar corso alla liquidazione, indicati nei modelli standard di richiesta delle prestazioni allegati. La *Compagnia* esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori al tasso legale, a partire dal termine stesso fino alla data dell'effettivo pagamento.

Ogni pagamento viene effettuato presso la sede della *Compagnia* o del *Soggetto Incaricato*.

Art. 16) CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Il *Contraente* può cedere ad altri il *Contratto*, così come può darlo in pegno e comunque vincolare le somme del *Contratto*. Tali atti diventano efficaci solo quando la *Compagnia*, dietro comunicazione scritta del *Contraente*, ne abbia fatto annotazione su apposita Appendice al *Contratto*.

Nel caso di vincolo, l'operazione di *Riscatto*, ed in generale l'operazione di liquidazione, richiede l'assenso scritto del vincolatario.

Nel caso di pegno, l'operazione di *Riscatto*, ed in generale l'operazione di liquidazione, può essere richiesta dal creditore pignoratizio ovvero dal *Contraente* qualora il pegno sia stato estinto.

Art. 17) BENEFICIARI

La designazione dei *Beneficiari* fatta dal *Contraente* e riportata nella Proposta contrattuale, può essere in qualsiasi momento

¹² Il valore residuo sul Fondo Esterno non potrà risultare inferiore a 500,00 Euro

modificata con comunicazione scritta del *Contraente* alla *Compagnia*, oppure mediante disposizione testamentaria.

La designazione dei *Beneficiari* non può essere modificata nei casi previsti dalla legge e, in particolare:

- dopo che il *Contraente* ed il *Beneficiario* abbiano dichiarato per scritto alla *Compagnia*, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del *Contraente*;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il *Beneficiario* abbia comunicato per scritto alla *Compagnia* di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto, prestito, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto dei *Beneficiari*.

Art. 18) VALUTA

Gli impegni contrattuali, i versamenti, il capitale maturato nella *Gestione Separata* ed il controvalore del numero di *Quote* relative al *Fondo Esterno*, sono regolati in Euro.

Art. 19) IMPOSTE

Le imposte, presenti e future, dovute sugli atti dipendenti dal *Contratto* sono a carico del *Contraente*, dell'*Assicurato* o dei *Beneficiari* o degli aventi diritto, secondo le Norme di Legge vigenti.

Art. 20) FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al *Contratto* è competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del consumatore (*Contraente*, *Assicurato* o *Beneficiari*).

Il Fondo Esterno a disposizione del Contraente di "AXA Progetto Accumulo Più" è uno dei comparti della Sicav AXA WORLD FUNDS. Gli aspetti patrimoniali e la gestione degli investimenti del Comparto Euro Equities (E), inclusi limiti e restrizioni, sono quelli unici della Sicav, salvo ovviamente le peculiarità necessarie per conseguire gli obiettivi specifici del Comparto.

Informazioni generali sulla SICAV

AXA WORLD FUNDS è una Società di investimento a capitale variabile (SICAV), Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM) conforme alla Direttiva CEE/85/611.

La Sede Sociale è in 58, Boulevard Grande Duchesse Charlotte L - 1330 Lussemburgo ed è registrata presso il Registro del Commercio e delle Imprese del Lussemburgo al numero B-63.116

Il capitale azionario minimo della Sicav è Euro 1.300.000. Il capitale azionario della Sicav varia automaticamente con l'emissione e il rimborso di azioni. La gestione degli investimenti dei Comparti è delegata ad AXA Fund Management S.A. che a sua volta delega la gestione interessata ad alcuni Gestori specializzati, tutti appartenenti al Gruppo AXA.

L'obiettivo delle Sicav è fornire ad investitori privati ed istituzionali un accesso unico ai principali mercati del mondo dei capitali, attraverso una serie di classi di allocazione degli attivi chiamate Comparti.

Ciascun comparto ha una valuta di riferimento in base alla quale verrà determinato il valore di ogni azione, degli attivi e dei passivi del Comparto stesso.

Determinazione del valore patrimoniale netto per azione di ciascun Comparto

Il valore degli attivi di ciascun Comparto sarà determinato nella maniera seguente:

- il valore di contanti in cassa o in deposito, di effetti e cambiali a vista e di conti da ricevere, di spese pagate in anticipo, dividendi ed interessi in contanti dichiarati o maturati come anzidetto e non ancora incassati, sarà costituito dal loro pieno ammontare a meno che non si riveli improbabile che questo valore possa essere incassato o ricevuto completamente. In questo ultimo caso, il valore sarà determinato detraendo un certo importo che gli Amministratori considereranno adatto a riflettere il valore reale di detti averi;
- i titoli quotati su una borsa o negoziati in un altro mercato regolamentato saranno valutati sulla base dell'ultimo prezzo disponibile sul mercato principale per tali titoli, fornito da un sistema di fornitura prezzi approvato dagli Amministratori. Se tali prezzi non sono rappresentativi del loro valore equo, tali titoli, nonché eventuali titoli in portafoglio non quotati e tutti gli altri investimenti, compresi contratti finanziari a termine e contratti a premio autorizzati, saranno valutati sulla base del probabile valore di realizzo, ragionevolmente prevedibile, calcolato con prudenza e buona fede dagli e sotto la

direzione degli Amministratori. Inoltre, se il numero netto di Azioni da emettere o negoziare in un Comparto in un dato Giorno di Valutazione supera il 2% delle Azioni in circolazione in quel Comparto, gli Amministratori si riservano il diritto di valutare tali titoli, rispettivamente sulla base del prezzo di offerta o di domanda. Gli Amministratori, con l'approvazione della Banca Depositaria e con un preavviso di tre mesi agli azionisti, possono modificare di volta in volta tale percentuale;

- le attività o le passività espresse in valute diverse dalla valuta di riferimento di un Comparto saranno convertiti usando l'opportuno tasso a pronti quotato da una banca o da altro istituto finanziario autorizzato.

Le passività di ciascun Comparto della SICAV includeranno:

- tutti i prestiti, le cambiali e le spese da pagare;
- le commissioni della Banca Depositaria, del Gestore degli Investimenti, degli Agenti Collocatori, dell'Agente Preposto ai Registri ed ai Trasferimenti, dell'Agente Domiciliatario, Societario ed Amministrativo, dell'Agente per le Quotazioni; altri costi di gestione compresi, senza limitarsi, i costi per l'acquisto e la vendita di titoli sottostanti, le commissioni governative, gli onorari legali e di revisione, gli interessi, le spese di rendicontazione, la pubblicazione dei prezzi di offerta e di rimborso, la distribuzione delle relazioni infra annuali ed annuali, costi postali, telefonici e telex, ragionevoli spese di marketing e promozione;
- tutte le passività note, presenti e future, inclusi l'ammontare di tutte le eventuali distribuzioni dichiarate e con pagate;
- un accantonamento adeguato per imposte dovute alla data di valutazione ed altre eventuali riserva autorizzate ed approvate dagli Amministratori;
- ogni altra passività della SICAV di qualsiasi genere e natura nei confronti di terzi.

Nel determinare l'ammontare di tali passività, la SICAV dovrà tenere in considerazione tutte le spese amministrative e di altra natura di carattere regolare o ricorrente, valutandole per l'intero anno o eventuale altro periodo e suddividendo l'importo interessato in proporzione alle relative frazioni di tale periodo. Qualora sia subentrata una variazione sostanziale delle valutazioni di una proporzione notevole degli investimenti della SICAV attribuibili ad un particolare Comparto, o ad una particolare Classe di Azioni, per tutelare gli interessi degli Azionisti e della SICAV, la SICAV stessa può rinviare la predisposizione o l'utilizzo di una valutazione o effettuare una ulteriore o successiva valutazione.

Informazioni relative ai Comparti

Restrizioni agli investimenti, tecniche e strumenti:

1. La SICAV, in ciascun Comparto, può investire solamente in:

- a. valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico di uno Stato Membro dell'Unione Europea ("UE");
- b. valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro Mercato Regolamentato di uno Stato dell'Europa occidentale od orientale, Asia, Oceania, America o Africa;
- c. valori mobiliari recentemente emessi, a condizione che i termini di emissione prevedano l'impegno di presentare la domanda di ammissione alla quotazione ufficiale su una borsa valori o Mercato Regolamentato menzionato sopra e che tale quotazione sia ottenuta entro un anno dall'emissione.

Fermo restando che la SICAV non può investire più del 10% degli attivi netti di un Comparto in

- i) valori mobiliari diversi da quelli descritti nei precedenti punti I(a), (b) e (c)
- ii) in titoli di debito assimilabili per le loro caratteristiche ai valori mobiliari, in particolare che siano trasferibili, liquidi e valutabili con esattezza in ciascun Giorno di Valutazione. A tal fine, gli strumenti del mercato monetario regolarmente negoziati e con scadenza residua superiore a 12 mesi saranno considerati titoli di debito assimilabili ai valori mobiliari.

Il valore complessivo degli investimenti descritti ai precedenti punti i) e ii) non può superare il 10% degli attivi netti del Comparto interessato.

2. La SICAV, in ciascun Comparto, può detenere, a titolo accessorio, liquidità e suoi equivalenti (inclusi strumenti tipici del mercato monetario regolarmente negoziati e con scadenza residua non superiore a 12 mesi e depositi a termine), fino al 49% dei suoi attivi netti; tale percentuale può essere eccezionalmente superata qualora il Consiglio di Amministrazione della SICAV lo ritenga nel migliore interesse degli Azionisti.

Ulteriori Restrizioni

- a. La SICAV non investirà oltre il 10% degli attivi netti di un Comparto in valori mobiliari di uno

stesso emittente. Inoltre, qualora la SICAV, per conto di un Comparto, detenga oltre il 5% degli attivi netti del Comparto in valori mobiliari di uno stesso emittente, il valore totale di tali investimenti non deve rappresentare oltre il 40% degli attivi netti totali del Comparto.

- b. Il limite del 10% stabilito al paragrafo (a) è elevato al 35% quando i valori mobiliari sono emessi o garantiti da uno Stato Membro dell'Unione Europea (uno "Stato Membro"), dai suoi enti locali, da altri Stati o dagli organismi internazionali a carattere pubblico di cui uno o più Stati Membri dell'UE fanno parte, e tali titoli non sono compresi nel calcolo del limite del 40% di cui al precedente paragrafo (a).
- c. Il limite del 10% di cui al paragrafo (a) è elevato al 25% per titoli di debito qualificati emessi da un istituto di credito con sede legale in uno Stato Membro e sottoposto, in base alla legge, ad uno specifico controllo pubblico, inteso a tutelare i detentori di tali titoli di debito qualificati. Ai fini del presente punto, i "titoli di debito qualificati" sono titoli i cui proventi sono investiti, conformemente alla legge, in beni che forniscano un ritorno dell'investimento tale da coprire fino alla scadenza delle obbligazioni, gli impegni che ne derivano e che sono destinati per privilegio al rimborso del capitale ed al pagamento degli interessi maturati in caso di inadempimento dell'emittente. Qualora un Comparto interessato investa oltre il 5% dei suoi attivi netti in titoli di credito emessi da un tale emittente, il valore totale di questi investimenti non può superare l'80% degli attivi netti di tale Comparto. Tali titoli non sono compresi nel calcolo del limite del 40% di cui al precedente paragrafo (a).

I limiti previsti ai paragrafi a), b) e c) non possono essere cumulati e, di conseguenza, gli investimenti nei titoli di uno stesso emittente effettuati conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 non possono, in nessun caso, superare complessivamente il 35% degli attivi netti di ogni Comparto.

- d. Nonostante i limiti riportati ai precedenti punti (a), (b) e (c), la SICAV è autorizzata ad investire secondo il principio della ripartizione dei rischi fino al 100% degli attivi netti di ciascun Comparto in valori mobiliari emessi o garantiti da uno Stato Membro, dai suoi enti locali, da uno Stato Membro dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ("OCSE") o da un organismo internazionale a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati Membri, a condizione che:

- i) ciascun Comparto detenga titoli di almeno sei emissioni diverse;
- ii) i titoli appartenenti ad una unica emissione non eccedano il 30% degli attivi netti di tale Comparto.
- e. La SICAV non potrà:
- i) possedere in un Comparto o complessivamente oltre il 10% delle azioni in circolazione senza diritto di voto di uno stesso emittente;
- ii) possedere in un Comparto o complessivamente oltre il 10% delle obbligazioni di uno stesso emittente;
- iii) acquistare azioni con diritto di voto che le consentano di esercitare una considerevole influenza sulla gestione dell'emittente, fermo restando che i limiti previsti al punto i) non si applicano ai titoli di cui al precedente paragrafo (d).
- f. La SICAV non può detenere in un Comparto o complessivamente oltre il 10% delle quote o azioni in circolazione di uno stesso organismo di investimento collettivo.
- I limiti previsti ai precedenti punti (e) e (f) non si applicano a:
- valori mobiliari emessi o garantiti da uno Stato Membro o dai suoi enti locali;
 - valori mobiliari emessi o garantiti da un altro Stato che non sia uno Stato Membro;
 - valori mobiliari emessi da organismi internazionali a carattere pubblico, di cui facciano parte uno o più Stati Membri;
 - azioni nel capitale di una società che sia costituita o organizzata secondo le leggi di uno Stato che non sia uno Stato Membro a condizione che:
 - (i) tale società investa i propri attivi essenzialmente in titoli di emittenti appartenenti a questo Stato;
 - (ii) in virtù della legislazione di quest'ultimo, una tale partecipazione rappresenti per il Comparto interessato l'unica possibilità di investire in titoli di emittenti di questo Stato;
 - (iii) che il Comparto rispetti nella sua politica di investimento i limiti stabiliti ai precedenti paragrafi (a), (b), (c), (e) e (f).
3. La SICAV non effettuerà investimenti in metalli preziosi o materie prime né in loro certificati rappresentativi, fermo restando che transazioni in valute estere, strumenti finanziari, indici o titoli, oltre che contratti a termine e futures, opzioni e swap su di essi non sono considerate transazioni in materie prime ai fini della presente restrizione.
4. La SICAV non acquisterà né venderà beni immobili fermo restando che possono essere effettuati investimenti in titoli garantiti da beni immobili o diritti su di essi o emessi da società che investano in beni immobiliari o in diritti su di essi.
5. La SICAV non può investire oltre il 5% degli attivi netti di ciascun Comparto in titoli di altri organismi di investimento collettivo di tipo aperto, fermo restando che:
- i) tale organismo di investimento collettivo sia un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM"), nel senso della Direttiva CEE del 20 dicembre 1985 (85/611/CEE);
- ii) se tale OICVM è legato alla SICAV per effetto di una gestione o controllo comune o da una considerevole partecipazione diretta o indiretta, l'investimento nei titoli di tale OICVM è ammesso solo nel caso in cui l'OICVM, secondo i suoi atti costitutivi, sia specializzato nell'investimento in uno specifico settore geografico od economico e che non siano imputate commissioni iniziali a tale acquisto né commissioni o spese per le transazioni relative alle quote dell'OICVM.
6. La SICAV non potrà acquistare titoli a margine (fermo restando che la SICAV può ottenere crediti a breve eventualmente necessari per la liquidazione di acquisti e vendite di titoli) o effettuare vendite allo scoperto di valori mobiliari o mantenere posizioni scoperte: depositi o altri conti relativi a opzioni, contratti a termine o futures, autorizzati entro i limiti riportati sopra, non sono considerati margine a tale scopo.
7. La SICAV non può concedere prestiti ad altre persone o farsi garante per conto terzi, fermo restando che tale restrizione non impedirà a ciascun Comparto di investire fino al 10% dei suoi attivi netti in valori mobiliari non interamente versati.
8. La SICAV non può contrarre prestiti che superino il 10% degli attivi di ciascun Comparto, a patto che si tratti di prestiti temporanei per scopi straordinari o di emergenza, quali il rimborso di Azioni. Tuttavia, la SICAV può acquistare valuta estera ricorrendo a finanziamenti paralleli di garanzia.
9. La SICAV non può acquistare titoli vincolati da prestiti in corso, se non per adempiere ad impegni precedenti e/o esercitare diritti di sottoscrizione.
10. La SICAV non può ipotecare, dare in pegno o in alcun modo gravare a titolo di garanzia per debiti contratti, titoli posseduti o detenuti dalla SICAV, salvo quanto necessario in relazione ai prestiti citati al precedente paragrafo 9 e in ogni caso tale pegno o gravame non

potrà superare il 10% degli attivi netti totali di ciascun Comparto; il deposito di titoli o altri attivi in un conto separato in relazione ad operazioni in opzioni o futures non sarà considerato pegno o gravame a tal fine.

11. La SICAV non potrà sottoscrivere titoli di altri emittenti.
12. La SICAV non potrà acquistare o vendere materie prime né contratti aventi ad oggetto queste ultime, fermo restando che la SICAV può, alle condizioni ed entro i limiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dalle prassi amministrative, utilizzare tecniche e strumenti:
 - (i) relativi a valori mobiliari, a condizione che tali tecniche e strumenti siano utilizzati per una gestione efficiente di portafoglio;
 - (ii) volti a fornire protezione dai rischi di cambio nell'ambito della gestione degli attivi e dei passivi della SICAV.

Se i limiti riportati sopra vengono superati per motivi diversi dagli acquisti in conseguenza di variazioni del valore nel tempo, gli Amministratori devono prefiggersi, come obiettivo prioritario, la regolarizzazione di tale situazione tenendo conto dell'interesse degli azionisti dei Comparti e delle Classi interessate.

Prestito di titoli

La SICAV può effettuare operazioni di prestito titoli a condizione che rispetti le regole seguenti:

- (I) La SICAV può prestare titoli unicamente nell'ambito di un sistema standardizzato di prestito organizzato da un organismo riconosciuto di compensazione di titoli o attraverso un istituto finanziario di prim'ordine specializzato in questo tipo di operazioni.
- (II) Nell'ambito delle sue operazioni di prestito, la SICAV deve, in linea di principio, ricevere una garanzia il cui valore, al momento del perfezionamento del contratto, sia per lo meno uguale al valore globale dei titoli prestati. Detta garanzia deve essere data sotto forma di liquidità e/o di titoli emessi o garantiti da uno Stato Membro dell'OCSE o dai suoi enti locali o da istituti ed organismi sovranazionali a carattere comunitario, regionale o mondiale, vincolati a nome del Comparto fino alla scadenza del contratto di prestito. Tale garanzia non sarà necessaria se il prestito titoli è effettuato attraverso Clearstream o Euroclear o attraverso un'altra organizzazione che assicuri al prestatore un rimborso del valore dei titoli prestati, attraverso una garanzia od altro.
- (III) Le operazioni di prestito non possono superare il 50% del valore di valutazione globale dei titoli in portafoglio

di ciascun Comparto. Questo limite non deve essere applicato quando la SICAV ha diritto ad ottenere in qualsiasi momento l'annullamento del contratto e la restituzione dei titoli prestati.

- (IV) Le operazioni di prestito non possono protrarsi oltre un periodo di 30 giorni.
- (V) I titoli presi in prestito dalla SICAV non possono essere liquidati nel periodo in cui sono detenuti dalla SICAV, a meno che non siano coperti da strumenti finanziari sufficienti a permettere alla SICAV di restituire i titoli presi in prestito alla fine della transazione.
- (VI) Le operazioni di credito passivo non possono superare il 50% del valore di valutazione globale dei titoli in portafoglio di ciascun Comparto.
- (VII) La SICAV può prendere titoli in prestito nelle seguenti circostanze in relazione al saldo di una transazione di vendita: (x) per il periodo in cui i titoli sono stati spediti per la registrazione; (y) quando i titoli sono stati dati in prestito e non sono stati restituiti in tempo; e (z) per evitare un mancato saldo quando la Banca Depositaria non sia in grado di effettuare una consegna.

Operazioni di pronti contro termine

La SICAV può su base accessoria impegnarsi in operazioni di pronti contro termine che consistano in acquisti e vendite di titoli le cui clausole riservino al venditore il diritto o l'obbligo di riacquistare dall'acquirente i titoli venduti ad un prezzo e in un termine decisi da entrambe le parti al momento del perfezionamento del contratto.

La SICAV può intervenire in operazioni di pronti contro termine o in una serie continuativa di operazioni di pronti contro termine in qualità di acquirente o in qualità di venditore. Il suo intervento nelle operazioni in causa è tuttavia soggetto alle seguenti regole:

- (i) La SICAV può acquistare o vendere pronti contro termine solo se le controparti di queste operazioni sono istituti finanziari di prim'ordine specializzati in questo tipo di operazioni;
- (ii) Per tutta la durata di un contratto di pronti contro termine, la SICAV non può vendere i titoli oggetto di detto contratto prima che la controparte eserciti il diritto di riacquisto dei titoli o prima della scadenza del termine di riacquisto;
- (iii) Dal momento in cui la SICAV è esposta al rimborso delle proprie Azioni, essa deve cercare di mantenere l'esposizione alle operazioni di pronti contro termine ad un livello tale da rendere possibile in ogni momento l'assolvimento del suo obbligo di rimborso.

Le operazioni di pronti contro termine dovrebbero avvenire solo su base occasionale.

Allo scopo di tutelarsi dal rischio di un'evoluzione sfavorevole dei mercati borsistici la Sicav può acquistare o vendere opzioni su valori mobiliari, su indici di borsa o su tassi di interesse, negoziare contratti relativi al valore futuro di valori mobiliari o altri strumenti finanziari (contratti finanziari a termine). In modo particolare allo scopo di proteggere i suoi attivi e passivi presenti e futuri dalle fluttuazioni di cambio, la Sicav può, in ciascun Comparto impegnarsi in operazioni che abbiano per oggetto l'acquisto o la vendita di contratti a termine su valute nonché l'acquisto o la vendita di opzioni call o put su valute, l'acquisto o la vendita di forward in valuta o lo scambio di valute a trattativa privata. Inoltre la Sicav deve osservare, in relazione agli attivi di ciascun Comparto, ulteriori restrizioni derivanti dalla necessità di rispettare il principio della ripartizione dei rischi sugli investimenti (singoli emittenti).

Tali restrizioni variano nel caso si tratti di valori mobiliari emessi o garantiti da uno Stato Membro della UE, dai suoi enti locali, da altri stati che non siano Stati Membri della UE o dagli organismi internazionali a carattere pubblico di cui uno o più Stati Membri della UE fanno parte.

Oneri a carico dei Comparti

Ricadono su ogni singolo Comparto i seguenti oneri:

- commissioni di gestione;
- tutte le tasse eventualmente dovute sugli attivi e sul reddito della SICAV;
- la remunerazione del Gestore Principale degli Investimenti, della Banca Depositaria, dell'Agente Preposto ai Registri ed ai Trasferimenti, dell'Agente Domiciliatario, di eventuali Agenti Pagatori, nonché dei rappresentanti in giurisdizioni in cui le Azioni sono autorizzate alla vendita e di tutti gli altri agenti utilizzati per conto della SICAV; tale remunerazione può essere proporzionale agli attivi netti della SICAV, oppure calcolata su ogni operazione, ovvero calcolata su base forfetaria;
- il costo della preparazione, stampa e pubblicazione nelle lingue necessarie, nonché la distribuzione di informazioni o documenti di vendita riguardanti la SICAV, di relazioni annuali e semestrali nonché altre relazioni e documenti autorizzati o previsti dalle leggi o dai regolamenti in vigore nelle giurisdizioni o emanate dalle autorità in cui le Azioni sono autorizzate alla vendita;
- gli onorari dei conservatori dei registri;
- il costo della stampa di certificati e deleghe;
- il costo della redazione e della registrazione dello Statuto e di ogni altro documento riguardante la SICAV, comprese dichiarazioni di registrazioni e circolari di offerta presso tutte le autorità (comprese le associazioni locali di operatori mobiliari) aventi giurisdizione sulla SICAV o sull'offerta di Azioni;

- il costo per l'autorizzazione della SICAV o della vendita di Azioni in qualsivoglia giurisdizione,
 - nonché della quotazione in borsa;
 - il costo della contabilità e della tenuta dei libri;
 - gli onorari dei legali e dei revisori;
 - gli onorari e le spese degli Amministratori e la remunerazione di dirigenti e dipendenti della SICAV;
 - il costo della preparazione, stampa, pubblicazione e distribuzione di comunicati pubblici ed altre comunicazioni agli azionisti;
 - il costo del calcolo del Valore Patrimoniale Netto di ciascun Comparto;
 - spese assicurative, postali, telefoniche e di telex;
 - il costo del supporto alle vendite globali;
- e tutti gli altri costi nonché oneri e spese simili.

Comparto AXA World Funds Euro Equities (E) – Cap - (Azionario Area Euro)

Obiettivo della gestione è ottenere una crescita del capitale a lungo termine investendo almeno due terzi dell'attivo netto in una gamma ampiamente diversificata di azioni quotate e di titoli legati alle azioni della zona Euro.

Il portafoglio comprenderà un nucleo principale (circa l'80%) di società Blue Chips della zona Euro ad elevata capitalizzazione e rinomate.

Si rivolge principalmente ad investitori che desiderano beneficiare di un potenziale di crescita del loro risparmio a medio e lungo termine e che accettano una certa fluttuazione del valore del loro capitale.

Politica di gestione: puntare a superare nel medio termine l'indice di riferimento DJ. Eurostoxx

Livello di rischio: alto

Valuta di riferimento: Euro (EUR)

Commissione di gestione massima: 2,25% annua

Gestore degli Investimenti: AXA Investment Managers Paris

Art. 1 - Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della *Compagnia*, che viene contraddistinta con il nome **VALORVITA** ed indicata nel seguito come Fondo

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento del *Fondo*.

La gestione di quest'ultimo è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n.71 del 26/3/87 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

Art. 2 - La gestione del Fondo **VALORVITA** è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui al Decreto Legislativo n. 58 del 24/2/1998, la quale attesta la rispondenza della gestione al presente regolamento.

In particolare, sono sottoposti a revisione contabile: i criteri di valutazione delle attività attribuite al *Fondo*, la misura del rendimento annuo e l'adeguatezza delle attività rispetto all'ammontare delle riserve matematiche.

Art. 3 - Il rendimento annuo del Fondo **VALORVITA**, per l'esercizio relativo alla revisione contabile, si ottiene rapportando il risultato finanziario del Fondo di competenza di quell'esercizio alla consistenza media degli investimenti della stessa.

Per risultato finanziario si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio, compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del Fondo, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti, ivi comprese le spese per la revisione contabile.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel Fondo, e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel Fondo per i beni già di proprietà della *Compagnia*.

Per valore medio del Fondo si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività del Fondo.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo incrementato dell'eventuale capitalizzazione dello scarto d'emissione e, nel caso di titoli immobilizzati, del relativo scarto di negoziazione. Gli scarti di emissione vengono calcolati al lordo della ritenuta fiscale e utilizzando il principio del pro-rata temporis.

Quanto sopra in sintonia con la circolare ISVAP n.71 del 26/3/87 e successive o future modifiche ed integrazioni.

Ai fini della determinazione del rendimento annuo della Gestione Separata, l'esercizio relativo alla revisione decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre del medesimo anno.

Art. 4 - La *Compagnia* si riserva di apportare al punto 3, di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

CARENZA PER ASSICURAZIONI SENZA VISITA MEDICA

(applicabile qualora specificamente richiamata in Polizza)

Premesso che l'Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché si sottoponga a visita medica accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare, il presente contratto viene assunto senza visita medica e pertanto, a parziale deroga delle condizioni di polizza, rimane convenuto che, qualora il decesso dell'assicurato avvenga entro i primi sei mesi dal perfezionamento della polizza e la polizza stessa sia al corrente con il pagamento dei premi, la Compagnia corrisponderà - in luogo del capitale assicurato - una somma pari all'ammontare dei premi versati al netto di accessori.

Qualora la polizza fosse emessa in sostituzione di uno o più precedenti contratti - espressamente richiamati nel testo della polizza stessa - l'applicazione della suddetta limitazione avverrà tenendo conto dell'entità, forma e durata effettiva, a partire dalle rispettive date di perfezionamento, delle assicurazioni sostituite.

La Compagnia non applicherà entro i primi sei mesi dal perfezionamento del contratto la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all'intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta:

- a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi, ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza;
- c) di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio (fermo quanto disposto all'art.4 delle Condizioni Generali di polizza) l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

Rimane inoltre convenuto che, qualora il decesso dell'assicurato avvenga entro i primi cinque anni dal perfezionamento della polizza e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato. In suo luogo, se l'assicurazione risulta al corrente con il pagamento dei premi o ha acquisito il diritto alla riduzione, sarà corrisposta una somma pari all'ammontare dei premi versati al netto di accessori.

Resta inteso che, nel caso di riduzione, il suddetto importo non potrà superare il valore della prestazione ridotta prevista per il caso di morte. Infine, qualora la polizza fosse emessa in sostituzione di uno o più precedenti contratti, anche per questa condizione si applica quanto stabilito nel precedente secondo comma.

CONDIZIONI PARTICOLARI IN ASSENZA DEL TEST HIV

(applicabile qualora specificamente richiamate in Polizza)

Premesso che l'assicurato non ha aderito alla richiesta della società di eseguire gli esami clinici necessari per l'accertamento dell'eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, a parziale deroga delle Condizioni del presente contratto, rimane convenuto che qualora il decesso dell'assicurato avvenga entro i primi sette anni dal perfezionamento della polizza e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato.

In suo luogo, se l'assicurazione risulta al corrente con il pagamento dei premi o ha acquisito il diritto alla riduzione, sarà corrisposta una somma pari all'ammontare dei premi versati al netto di accessori. Resta inteso che, nel caso di riduzione, il suddetto importo non potrà superare il valore della prestazione ridotta prevista per il caso di morte.

I coefficienti sono per 1.000 Euro di capitale assicurato.

età	coefficiente	età	coefficiente
18	275,920	54	605,751
19	281,988	55	616,937
20	288,206	56	628,105
21	294,623	57	639,227
22	301,215	58	650,350
23	307,977	59	661,506
24	314,944	60	672,522
25	322,099	61	683,560
26	329,462	62	694,594
27	337,036	63	705,666
28	344,806	64	716,797
29	352,785	65	727,893
30	360,963	66	738,823
31	369,354	67	749,675
32	377,930	68	760,418
33	386,708	69	771,09
34	395,709	70	781,627
35	404,894	71	791,873
36	414,287	72	801,852
37	423,858	73	811,496
38	433,583	74	820,832
39	443,458	75	829,882
40	453,496	76	838,661
41	463,687	77	847,009
42	474,044	78	855,068
43	484,559	79	862,872
44	495,229	80	870,418
45	505,998	81	877,683
46	516,851	82	884,583
47	527,764	83	891,197
48	538,739	84	897,523
49	549,791	85	903,566
50	560,944	86	909,329
51	572,139	87	914,812
52	583,348	88	920,033
53	594,550	89	924,993

Per gli Assicurati di sesso femminile si applica un ringiovanimento di 5 anni: il coefficiente minimo applicabile è comunque quello relativo all'età di 18 anni.

RICHIESTA DI RISCATTO PARZIALE (consentito sul *Fondo Esterno*)

Spett.le AXA Assicurazioni

Agenzia di _____

Via _____

Il sottoscritto _____ Contraente della polizza numero _____,
chiede il riscatto parziale per una somma pari a Euro _____ (indicare l'importo netto)
riferita al Fondo Esterno _____ collegato al Contratto

A tal fine allega fotocopia di un documento di identità valido.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole che dalla data della presente, si intende ridotta la prestazione finanziaria per una somma pari alla quota di cui sopra.

Data _____

In fede
(Firma del Contraente)

RICHIESTA DI RISCATTO TOTALE (chiusura del contratto)

Spett.le AXA Assicurazioni

Agenzia di _____

Via _____

Il sottoscritto _____ Contraente della polizza numero _____ chiede il riscatto totale del contratto.

A tal fine allega i seguenti documenti:

- fotocopia di un documento di identità valido;
- originali della lettera di conferma ed eventuali appendici.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole che dalla data della presente si intende cessata definitivamente ad ogni effetto la copertura assicurativa.

Data _____

In fede
(Firma del Contraente)

RICHIESTA DI PRESTITO (consentito sulla Gestione Separata)

Spett.le AXA Assicurazioni

Agenzia di _____

Via _____

Il sottoscritto _____ Contraente della polizza numero _____,
chiede la concessione di prestito per una somma pari a Euro _____ (indicare l'importo netto)
sulla Gestione Separata _____ collegato al Contratto

A tal fine allega fotocopia di un documento di identità valido.

Data _____

In fede
(Firma del Contraente)

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DELLA RENDITA VITALIZIA

Spett.le AXA Assicurazioni

Agenzia di _____

Via _____

Il sottoscritto _____ chiede di riscuotere la rendita vitalizia di opzione con la polizza numero _____.

A tal fine allega i seguenti documenti:

- fotocopia di un documento di identità valido;
- copia del codice fiscale;
- copia di un documento d'identità valido dell'Assicurato solo nel caso in cui questo sia diverso dal Contraente;
- certificato di esistenza in vita da esibirsi in occasione della ricorrenza annuale.

Data _____

In fede
(Firma del Contraente)

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DEL CAPITALE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

Spett.le AXA Assicurazioni

Agenzia di _____

Via _____

Il/I sottoscritto/i _____ in qualità di Beneficiario della polizza numero _____ chiede la liquidazione del capitale relativo alla garanzia prevista dal Contratto in caso di decesso dell'Assicurato.

A tal fine allega i seguenti documenti:

- fotocopia di un documento di identità valido del/i Beneficiario/i;
- copia del codice fiscale del/i Beneficiario/i;
- originale della lettera di conferma e eventuali appendici;
- copia di un documento d'identità valido dell'Assicurato solo nel caso in cui questo sia diverso dal Contraente;
- certificato di morte e relazione medica sulle cause del decesso;
- copia della cartella clinica se il decesso è avvenuto in ospedale o clinica privata (o eventuale copia dell'autopsia);
- copia del verbale rilasciato dall'autorità competente, da cui si desumono le precise circostanze del decesso
- **(solo in caso di morte per infortunio/incidente stradale, suicidio o omicidio);**
- copia del modulo relativo all'informativa sulla privacy ed al consenso al trattamento dei dati personali, sottoscritto dal/i Beneficiario/i.

QUALORA IL CONTRAENTE E L'ASSICURATO COINCIDANO

- copia legalizzata dell'eventuale testamento valido e non impugnato. In mancanza del testamento, dichiarazione sostitutiva di atto notorio indicante che l'Assicurato non ha lasciato testamento (completa delle generalità di tutti gli eredi legittimi, età e capacità giuridica se questi sono indicati come Beneficiari); oppure, in alternativa, per capitali maggiori a 50.000 Euro, atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio presso un Cancelliere o Segretario comunale alla presenza di due testimoni dal quale risulti se esiste o meno testamento (completo delle generalità di tutti gli eredi legittimi, età e capacità giuridica se questi sono indicati come Beneficiari);

QUALORA I BENEFICIARI SIANO MINORI O INCAPACI

- Decreto del Giudice Tutelare (da esibire su richiesta della Compagnia) sulla riscossione del capitale.

Data _____

In fede
(Firma del Beneficiario)

